

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 298<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

#### INDICE

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA** . . . . . Pag. 3

**CONGEDI E MISSIONI** . . . . . 3

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 57

Assegnazione . . . . . 57

Nuova assegnazione . . . . . 58

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . . 57

#### Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

« Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione » (40), d'iniziativa del senatore Romualdi;

« Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 » (42), d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori;

« Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali » (443), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

« Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa » (583), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge » (752), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori;

« Modificazione all'articolo 96 della Costituzione » (993), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

**e del disegno di legge:**

« Nuove norme sui procedimenti d'accusa » (98), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori.

**Approvazione, in prima deliberazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo:** « Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 »:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3 e *passim*  
 BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 13 e *passim*  
 BIGLIA (MSI-DN) . . . . . 8, 17  
 BONIFACIO (DC) . . . . . 21 e *passim*  
 CASTELLI (DC), relatore . . . . . 6 e *passim*  
 COVI (PRI) . . . . . 18 e *passim*

DE CATALDO (PSI) . . . . . Pag. 7 e *passim*  
 DE SABBATA (PCI) . . . . . 18 e *passim*  
 D'ONOFRIO (DC) . . . . . 26  
 JANNELLI (PSI) . . . . . 39  
 MAFFIOLETTI (PCI) . . . . . 7 e *passim*  
 MANCINO (DC) . . . . . 11, 55  
 MARCHIO (MSI-DN) . . . . . 50  
 MIANA (PCI) . . . . . 39  
 PINTUS (Sin. Ind.) . . . . . 10 e *passim*  
 RUFFINO (DC) . . . . . 20, 37  
 \* SCHIETROMA (PCI) . . . . . 17 e *passim*  
 VASSALLI (PSI) . . . . . 9 e *passim*

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE**

**DI MARTEDI' 23 APRILE 1985 . . . . . 58**

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

### Presidenza del vicepresidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,35).

Si dia lettura del processo verbale.

URBANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 16 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Buffoni, Carta, Cheri, Coco, Co-

lella, Consoli, Crollalanza, Cuminetti, Degan, De Giuseppe, Della Briotta, Donat Cattin, Evangelisti, Falcucci, Fanfani, Fanti, Giugni, Gozzini, La Valle, Loprieno, Malagodi, Marinucci Mariani, Montalbano, Pacini, Pagani Antonino, Parrino, Pastorino, Patriarca, Pavan, Postal, Rumor, Salvi, Signorello, Tavian, Tomelleri, Valiani, Vernaschi, Vettori, Viola, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson, a Bruxelles, per attività della Commissione economica dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Mitterdorfer, a Salamanca, per attività della Sottocommissione per i problemi universitari.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 aprile al 17 maggio 1985.

Lunedì 22 aprile

(è riservato alle sedute delle Commissioni)

Martedì 23 » (antimeridiana) { — Disegno di legge n. 1000 — Interventi per lo sviluppo della Calabria.

» » » » { — Presupposti di costituzionalità dei decreti-legge riguardanti l'imposta di fabbricazione sui petroli, la fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno e la proroga di termini in materia di trasporti.

298ª SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 APRILE 1985

			— Interpellanze e interrogazioni in materia di politica internazionale.
Martedì	23 aprile	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1311 — Conversione in legge del decreto-legge riguardante l'imposta di fabbricazione sui petroli ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 30 aprile 1985</i> ).
»	»	(notturna) (h. 21)	— Disegno di legge n. 1312 — Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 1º maggio 1985</i> ).
Mercoledì	24 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1313 — Conversione in legge del decreto-legge recante proroga di termini in materia di trasporti. ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 1º maggio 1985</i> ).
			— Seguito del disegno di legge n. 1000 che precede.

Da giovedì 25 aprile a lunedì 13 maggio: sospensione dei lavori.

Martedì	14 maggio	(pomeridiana) (h. 17)	— Interpellanze e interrogazioni.
Mercoledì	15 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			
Giovedì	16 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegni di legge nn. 1305 e 1306 — Ratifica del Protocollo e disposizioni esecutive degli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede in materia di beni ecclesiastici. ( <i>Approvati dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>compresa la votazione finale</i> ).
»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	17 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	

La 3ª Commissione, in sede referente, e le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, in sede consultiva, si riuniranno a partire da venerdì 19 aprile in poi per l'esame dei disegni di legge nn. 1305 e 1306, concernenti Ratifica del Protocollo e disposizioni esecutive degli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede in materia di beni ecclesiastici.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario assume carattere definitivo e sarà stampato e distribuito.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

- « Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione » (40), d'iniziativa del senatore Romualdi;
- « Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 » (42), d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori;
- « Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi di accusa costituzionali » (443), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;
- « Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa » (583), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;
- « Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge » (752), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori;
- « Modificazione all'articolo 96 della Costituzione » (993), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

e del disegno di legge:

- « Nuove norme sui procedimenti di accusa » (98), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

Approvazione, in prima deliberazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: « Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 40, 42, 443, 583, 752, 993 e 98.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

Presso ciascuna Corte di appello è costituita, per l'esercizio delle funzioni previste dalle successive disposizioni della presente legge, una Sezione istruttoria composta da tre magistrati sorteggiati, all'inizio di ogni anno giudiziario, tra i consiglieri della Corte e presieduta dal più anziano nel ruolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

6.2

VALITUTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, l'istruttoria formale viene effettuata da un collegio di tre giudici istruttori del tribunale competente, predeterminati mediante sorteggio all'inizio di ogni anno giudiziario ».

6.1

BENEDETTI, MAFFIOLETTI, DE SABATA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Presso il tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'Appello viene costituito un Collegio istruttorio, in relazione a ciascun procedimento che concerna le persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione e su richiesta del Presidente della Camera competente a norma del predetto articolo. Il Collegio istruttorio si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i magistrati dello stesso tribunale che abbiano almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano del ruolo. Il Collegio svolge tutte le attività attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore ».

6.3

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello, ove ha sede il

giudice competente per territorio, viene costituito un collegio istruttorio, in relazione a ciascun provvedimento che concerna le persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione e su richiesta del Presidente della Camera competente a norma del predetto articolo. Il Collegio istruttorio si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici dello stesso tribunale che abbiano almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Il collegio svolge tutte le attività attribuite dal codice di procedura penale al giudice penale ».

6.4

IL RELATORE

Avverto che l'emendamento 6.2 è stato ritirato e che l'emendamento 6.4 sostituisce l'emendamento 6.3.

CASTELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *relatore*. Prendo la parola all'inizio della discussione sull'articolo 6 per illustrare un emendamento maturato durante la sospensione dei lavori che dovrebbe consentire il ritiro degli emendamenti prima presentati dai senatori Benedetti e Maffioletti e dal relatore su parere della Commissione. L'emendamento 6.4 è una modifica di natura formale se rapportato alle proposte contenute nell'emendamento 6.3. È invece tutt'altro che formale, ma di natura sostanziale rispetto al testo della Commissione; la variazione di contenuto era però già avvenuta con la presentazione dell'emendamento 6.3.

In pratica, rispetto alla scelta compiuta in sede di 1ª Commissione permanente, a favore dell'istruttoria presso una sezione di corte d'appello, qui ci si avvicina in larga misura alla competenza prevista nel diritto comune stabilendo: « Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appel-

lo, ove ha sede il giudice competente per territorio, viene costituito un collegio istruttorio, in relazione a ciascun provvedimento che concerna le persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione... ». Segnalo gli elementi essenziali: Il primo è la scelta del livello del Tribunale rispetto a quello della corte d'appello che elimina quella che era stata giudicata da alcuni una anomalia.

*In secundis* vi è la preoccupazione di non preconstituire un organo che in molti casi potrebbe non entrare mai in funzione (dopo il sorteggio effettuato all'inizio dell'anno), e si preferisce procedere alla formazione del collegio quando se ne presenti la necessità. Il sorteggio è esteso a tutti i giudici che prestano la loro attività nell'ambito del tribunale con un unico limite: che abbiano l'esercizio delle funzioni da almeno 8 anni. Ciò per corrispondere ad una pluralità di segnalazioni sulla inopportunità che magistrati privi di esperienza professionale possano essere investiti di cause di particolare rilievo.

Ho già avuto occasione di osservare, durante la replica, che non era affatto legittimo considerare questa norma come una manifestazione di sfiducia, così come non era stata certamente dettata da sfiducia nei confronti della corte di assise la decisione del Parlamento di affidare determinati processi in materia di terrorismo, di mafia o di sequestri di persona al tribunale invece che a un organo composito, con giudici togati e giuria popolare. In verità alla base della proposta che si fonda unicamente sull'esperienza nell'attività giudiziaria dei magistrati da sorteggiare vi è l'opzione per la professionalità.

In ottemperanza a questo criterio è stato gioco forza ricorrere alla scelta del tribunale del capoluogo del distretto, onde evitare che la fase istruttoria e poi il dibattimento — perchè vedremo che anche la normativa del dibattimento è analoga — andassero a svolgersi presso un minitribunale dove il sorteggio dei giudici diventava irrisorio, perchè mancavano giudici in numero sufficiente e con il requisito indicato degli otto anni

di esercizio delle funzioni, che potevano partecipare al sorteggio stesso. Questi criteri di base erano già incorporati nell'emendamento 6.3. Le variazioni di natura formale possono essere rilevate dagli onorevoli colleghi attraverso il confronto dei testi che hanno sotto gli occhi.

Esse derivano dalla valutazione compiuta, in modo informale, dai rappresentanti delle diverse forze politiche presenti in Commissione e in questa Aula. Il testo dell'emendamento 6.4 doveva portare alla rinuncia all'emendamento 6.3 da parte del relatore, che è già automaticamente avvenuta, ed altresì ad altra rinuncia da parte dei presentatori dell'emendamento 6.1, che ovviamente dovrà essere espressa dagli interessati.

**PRESIDENTE.** I presentatori dell'emendamento 6.1, dopo l'illustrazione dell'emendamento 6.4 del relatore, mantengono o ritirano il loro emendamento?

**MAFFIOLETTI.** Signor Presidente, aderiamo all'impostazione offerta dall'emendamento proposto dal relatore che corrisponde a un atteggiamento che già avevamo espresso in Commissione e costituisce un passo avanti nella definizione di questo provvedimento, individuando come organo competente, anche per l'istruttoria, il tribunale competente per territorio.

Per raggiungere un'intesa, avevamo avanzato anche la proposta di definire il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello dove ha sede il giudice competente per territorio.

Quindi, questo emendamento corrisponde ad un punto di equilibrio tra diverse opinioni. Comprendiamo che anche questa è una deroga al sistema processuale ordinario, tuttavia certamente una definizione di competenza del tribunale rientra nella normalità e rientra a maggior motivo, quando per la istruttoria si individua un organo collegiale quale è quello che viene individuato, una collegialità dell'organo istruttorio che, del resto, già esiste nel nostro ordinamento processuale.

L'emendamento presentato dal relatore è corretto, tuttavia, riteniamo che vi sia un errore laddove, all'ultimo periodo, si legge: « il Collegio svolge tutte le attività attribuite dal codice di procedura penale al giudice penale ». Forse si voleva intendere il giudice istruttore, anziché il giudice penale.

**CASTELLI, relatore.** Sì, senatore Maffioletti, occorre sostituire la parola « penale » con la parola « istruttore » Vi è anche un altro errore di stampa: purtroppo nella fretta sono cose che succedono. Alla quarta riga, laddove si legge « che concerne le persone indicate... », occorre sostituire le parole « le persone indicate » con le altre « i soggetti indicati ». È una correzione formale che deve essere apportata perchè è una dizione più corretta.

**MAFFIOLETTI.** Sì, senatore Castelli, anch'io sono d'accordo con questa correzione.

Di conseguenza, si intende ritirato, signor Presidente, il nostro emendamento 6.1.

**DE CATALDO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CATALDO.** Signor Presidente, mi consenta anzitutto di comunicare a lei e all'Assemblea che d'ora in avanti, se parlerò, lo farò a titolo personale. Sono infatti fortemente tentato di non parlare in quanto mi sta subentrando un avvilito sempre maggiore, non solo come legislatore, come uomo civile, come persona politicamente impegnata ma anche come modestissimo cultore del diritto.

Debbo decidere se, all'unico mio estimatore, debbo affidare il mio silenzio o la giusta reazione ad una serie di proposte legislative che sono davvero incredibili. Signor Presidente, quello che non è stato fatto da nessuno, neppure dalla novella del 1955 che pure impegnò un grande giurista, Giovanni Leone, in una rivoluzione del codice di procedura penale, è fatto da un emendamento del relatore che ha recepito quello del senatore Maffioletti prevedendo la costituzione di un nuovo organo mai concepito dal codice di

procedura penale, perfettamente inutile; perchè questo è il punto e la cosa che mi fa inorridire. Non c'è alcun bisogno, neppure sul piano della propaganda, di affidare ad un collegio di giudici istruttori di primo grado un'indagine istruttoria che il disegno di legge affida alla sezione istruttoria che è un collegio di giudici istruttori composto da giudici della corte d'appello che esiste — senatore Gallo, lei voterà a favore di questo emendamento? — presso tutte le sedi di corte d'appello. (*Commenti del senatore Gallo*).

Questo collegio — è vero senatore Gallo? — ha anche compiti di istruzione in primo grado allorchè la legge lo preveda. Perchè allora sostituire all'indicazione fornita dal disegno di legge un nuovo organo che si chiama collegio istruttorio? Bisogna dare atto del valore, dell'impegno politico dei giudici istruttori, che lavorano oggi presso i tribunali, e delle battaglie giudiziarie che essi fanno, stabilendo perfino che anche a loro è affidata un'eventuale istruttoria nei confronti di ministri o di Presidenti del Consiglio? Siamo arrivati al punto che bisogna gratificare coloro che fanno il loro dovere, in mondo impegnato, encomiabile? Ma non si possono gratificare in questo modo, siamo al di là, signor Presidente, di ogni più pessimistica previsione in ordine a questa legge costituzionale che bisogna licenziare di corsa, entro la notte, perchè deve andare alla Camera per poi ritornare. E meno male che esiste il bicameralismo, signor Presidente, diversamente chissà che cosa succederebbe!

Mi rifiuto, seriamente e serenamente, di ammettere una cosa del genere. Non so poi, signor Presidente, cosa succederà quando si discuterà l'emendamento 11.7 del relatore dal momento che qui si dice « presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello, ove ha sede il giudice competente per territorio », cioè si indica, nel rispetto della Costituzione, il giudice competente per territorio secondo quanto prescrivono la Costituzione e l'ordinamento, mentre l'11.7, più opportunamente, sancisce che il giudice competente per territorio è il giudice che risiede nella città capoluogo del distretto della corte d'appello. Cosa suc-

cederà quando arriveremo all'emendamento 11.7? Verrà proposto un altro emendamento per cercare di conciliare questi opposti.

Non mi pare che questo sia un modo di procedere opportuno. Signor Presidente, io che non ho preoccupazioni di alcun genere dico che non vanno fatte certe discussioni in ordine a disegni di legge di particolare rilevanza e delicatezza durante le campagne elettorali, quando succede tutto ed il contrario di tutto: accade perfino che si possa accusare qualcuno o una parte politica di aver voluto insabbiare un'iniziativa che è adeguata alla cosiddetta questione morale solamente perchè si rifiuta di accedere facilmente e leggermente a queste che sono delle mostruosità giuridiche.

Per rispetto a me stesso, ma anche all'Aula, e perfino a quell'unico mio estimatore che vivrà in un paese sperduto della mia Puglia, non posso assolutamente apprezzare, mi perdoni l'amico e collega Castelli, e quindi approvare, un emendamento come quello che è stato proposto.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le parole accorate del senatore De Cataldo non possono che trovare solidarietà in chi, come me, si sforza, durante questo dibattito, di spogliarsi della veste di parte politica preoccupandosi soprattutto di arrivare ad un testo che sia coerente con i principi del nostro ordinamento giuridico. Devo inoltre dire, sempre in questo spirito, che non possiamo approvare di questo emendamento il concetto della deroga alla competenza territoriale. Questa deroga, infatti, è stata introdotta soltanto perchè si ritiene necessario il sorteggio e cioè si ritiene che quel magistrato precostituito, quel giudice naturale che va bene per qualunque cittadino, non vada bene per il Ministro il quale ha bisogno del sorteggio. Si ritiene cioè che l'ordinamento giudiziario non offra sufficienti garanzie per evitare le pressioni. Quindi viene stabilito questo spostamento di competenze in quanto si ritiene necessa-



rio effettuare un sorteggio di tre membri di un collegio istruttorio. La mia parte politica potrebbe anche essere favorevole alla tesi del sorteggio ma soltanto nel caso in cui riguardasse un giudice istruttore per non alterare il sistema del nostro procedimento ordinario. Debbo ricordare agli onorevoli colleghi che è stato votato un articolo dove si stabilisce che con legge costituzionale vengono indicati gli organi cui demandare il giudizio, individuati negli organi esistenti della giurisdizione ordinaria, senza quindi prevedere la costituzione di un organo apposito. Ora, l'emendamento al nostro esame è contrario a questa impostazione di principio.

Inoltre, volendo entrare nella logica di questo emendamento, temo che la fretta con la quale vengono approntati questi emendamenti non abbia permesso di approfondire abbastanza tutti i problemi che nascono da questa scelta. Noi siamo abituati ad avere un giudice istruttore che ha un contraddittorio con il pubblico ministero e che ha dei poteri ai quali in questo caso ci si vuole richiamare, anche se la fretta ha fatto scrivere « giudice penale » invece di « giudice istruttore » e « persone » in luogo di « soggetti ». A questo punto devo anche far notare che laddove viene detto « a ciascun provvedimento » certamente si voleva intendere « a ciascun procedimento ». Sono due concetti diversi ma nessuno fino adesso ne ha parlato: era un errore di macchina! Stiamo arrivando alla votazione di testi che contengono errori di battitura e che parlano di provvedimento quando invece si intende dire procedimento; è proprio così o si voleva invece dire provvedimento? A questa serie di inconvenienti vi era un rimedio, quello di risollevare in quest'Aula la questione della distinzione tra il relatore e la Commissione, problema sollevato in questi giorni in questa Aula e che è stato superato per il fatto che il Governo in quella sede — parlo della legge sul Mezzogiorno — ha fatto proprio l'emendamento del relatore; non credo che in questa materia, nella quale il Governo correttamente si è sempre rimesso alla volontà dell'Assemblea, il Governo voglia far proprio questo emendamento. A mio modo di vedere allora

questo emendamento non è proponibile perchè i termini esistono per tutti tranne che per il Governo e la Commissione e non mi risulta che la Commissione si sia riunita per approvare questo testo che è invece un testo del relatore; bisognerebbe pure risolvere questo problema perchè per tutti noi che relatori non siamo è certamente un po' disagiata trovarci a dover votare su testi che vengono presentati all'ultimo momento, che contengono così tante imperfezioni da doverle correggere a voce come sta accadendo in questo caso quando ognuno nel proprio intervento scopre una nuova imperfezione.

A mio modo di vedere il tema più preoccupante è quello di fare un riferimento ai poteri del giudice istruttore, poteri che il nostro codice prevede, in quanto viene affiancato da un pubblico ministero che ha determinati compiti in relazione a quelli del giudice istruttore; alterare questa struttura, creare il collegio istruttorio, rendere necessario il sorteggio e quindi anche il trasferimento in una sede dove vi siano abbastanza magistrati con otto anni di servizio per fare il sorteggio, è una serie concatenata di eccezioni al principio di demandare il più possibile il procedimento presso l'autorità giudiziaria ordinaria, come è stato affermato nel primo articolo.

Ritengo quindi anzitutto improponibile un emendamento presentato dal relatore in questo momento, e su questo punto richiamo l'attenzione della Presidenza; lo stesso emendamento è comunque inammissibile proprio perchè creare un organo nuovo che non esiste nell'ordinamento giudiziario ordinario è in contrasto con il contenuto dell'articolo 1 già votato.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista annuncia il suo voto favorevole a questo emendamento del relatore e lo fa, come l'Assemblea comprende, non senza turbamento e malinconia in considerazione delle proposizioni svolte

testè con grande acume dal senatore De Cataldo.

La nostra adesione è un segno — come tanti altri, ma forse ancora più di altri — della disponibilità del Gruppo socialista, dall'inizio alla fine, per addivenire a quelle composizioni largamente invocate che consentano un passaggio non traumatico dal sistema vigente ad un sistema futuro. Mi rendo conto che questa non è una giustificazione sufficiente per approvare norme che non siano convincenti per il loro contenuto, ma tutti conoscono la situazione nella quale ci troviamo ad agire stasera, in un periodo particolare, con pressioni e preghiere affinché i lavori parlamentari su questo provvedimento terminino e si abbia questo grande parto rappresentato dalla conquista della abolizione della Commissione inquirente e dal passaggio alla autorità giudiziaria ordinaria.

Accennavo ai sacrifici fatti dal Gruppo socialista in questo senso: intendo riferirmi, per esempio, al fatto che il progetto socialista parte dall'attribuzione della competenza per il giudizio alla Corte di cassazione, mentre poi il Gruppo stesso ha aderito, in sede di Commissione, all'ipotesi della competenza attribuita alla corte d'appello; ora dalla corte d'appello si passa al tribunale, come dimostrerà lo svolgimento della discussione sull'articolo 11. E la norma ora all'esame sembra appunto essere interpretata come un allineamento, fin dalla fase istruttoria, a questa competenza di primo grado del tribunale.

È pertanto con questo spirito che dobbiamo aderire alla proposta del relatore per mantenere fede a impegni e ad accordi che sono stati recentemente raggiunti, nell'intento di andare incontro ad un largo desiderio dell'Assemblea o di consistenti gruppi di essa, cioè di liberarsi sin da questa notte di questo disegno di legge. Penso che tuttavia questo disegno di legge ci tornerà, perchè quando le norme, a prescindere dai loro contenuti, sono di una tale complessità, di una tale novità e, in qualche punto, di una tale macchinosità, è fatale che l'altro ramo del Parlamento delle modifiche voglia apportarvi.

Debbo solo aggiungere per precisione che l'emendamento 6.4, presentato adesso dal relatore, come il relatore stesso vi ha egregiamente illustrato, contiene solo pochissime modifiche di ordine formale rispetto all'emendamento 6.3 che era già stato precedentemente presentato. Non è questo emendamento dunque, come tale, frutto di questi accordi e di queste convenienze, ma è un emendamento che era già stato sostanzialmente presentato dal relatore e che aveva avuto modo di essere valutato e discusso.

Per concludere è inutile sottolineare che la parola « provvedimento » è frutto di un errore materiale e deve essere corretta in « procedimento », come anche il senatore Biglia ha poc'anzi rilevato, sia pure traendo spunto anche da questa contingenza per rilievi di carattere generale.

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento presentato dal relatore.

Il fine che si persegue attraverso questo emendamento è quello di trovare finalmente una persona che raccolga le prove. Tale persona può essere o un membro del Parlamento o l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale organo è formato da tre persone per evidenti ragioni di collegialità, di garanzia. Si tratta di persone estratte a sorte per ottenere il risultato di evitare la precostituzione del giudice e per allontanare, per quanto possibile, come dirò poi in sede di dichiarazione di voto, sospetti di strumentalizzazione.

Io francamente ho grande rispetto per l'amico senatore De Cataldo, ma non ho capito le ragioni per le quali egli considera quest'organo come una mostruosità giuridica. Non riesco a capirlo perchè, in effetti, si tratta di un organo giudiziario, ma di un organo al quale si dà l'incarico di raccogliere le prove e di svolgere una relazione su di esse. Ciò mi induce a dubitare semmai

della parzialità dell'ultimo alinea, quello che prevede la possibilità per il collegio di svolgere tutte le attività attribuite dal codice di procedura penale al giudice penale. La domanda che ho posto in Commissione e che ripeto anche adesso — a me stesso, perchè non è possibile evidentemente risolverla in questa sede — è se, in questa sua qualità di organo delegato...

MAFFIOLETTI. Non è un organo delegato.

PINTUS. A me sembra che lo sia. La mostruosità giuridica alla quale si è fatto riferimento credo abbia riguardo alle modalità di scelta di questo organo. Però, se andiamo a vedere la composizione del collegio istruttorio al quale ha fatto riferimento il disegno di legge, che ha firmato del resto lo stesso senatore De Cataldo, esso era formato da tre magistrati della Corte di cassazione, un magistrato del Consiglio di Stato, un magistrato della Corte dei conti, eletti dall'Assemblea del Senato della Repubblica all'inizio di ciascuna legislatura. Ecco, non so se, in termini di mostruosità, si possono fare dei paragoni tra la scelta del relatore e questa ultima.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, vorrei sottolineare che la posizione del nostro Gruppo già nella passata legislatura era di gran lunga diversa da quella a cui siamo arrivati oggi, non certo per un autonomo ravvedimento successivo — o soltanto — del Gruppo della Democrazia cristiana.

Nella passata legislatura, discutemmo nella Commissione affari costituzionali il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Martinazzoli, Lapenta e Lombardi. Tale provvedimento legislativo seguì un *iter* tormentatissimo, concludendosi in un modo che poteva anche apparire anomalo rispetto al quadro politico complessivo: su questa posizione convennero soltanto due forze

politiche: da una parte la Democrazia cristiana e dall'altra il Partito comunista. Esistevano proposte diversificate, venimmo in Aula, ci fu un dibattito e qualche forza politica, senatore De Cataldo, chiese il rinvio in Commissione.

All'inizio dell'attuale legislatura, poichè si sa molto bene che questa al nostro esame è una materia che tocca questioni interessanti di natura costituzionale, ma non può impegnare l'unitarietà dei singoli Gruppi, abbiamo operato una serie di confronti anche, o prevalentemente, con il Gruppo socialista, che nell'altra legislatura aveva chiesto il rinvio in Commissione.

Poichè non è mostruoso, ma certamente non è nella linea del passaggio *tout court* alle competenze del giudice ordinario, abbiamo accettato quel rilievo che ci sembra politicamente e costituzionalmente interessante, secondo cui non possiamo passare direttamente alla competenza del magistrato senza avere una preliminare valutazione da parte dell'Assemblea, con riferimento specifico ad una funzione costituzionalmente protetta che è quella di un ministro della Repubblica.

Questa è la ragione per la quale l'istituzione di un collegio sia pure anomalo — che non conclude autonomamente un'istruttoria, ma che fa dipendere l'esito finale dell'affidamento al giudice del dibattimento attraverso una valutazione, questa volta politica e soltanto politica del Parlamento, seppure ancorate all'esito dell'istruttoria e della rilevanza degli accertamenti effettuati — potrebbe essere valutata positivamente; mentre da una parte, infatti, la norma affida ad un collegio terzo, imparziale, la valutazione di fatti e di circostanze, dall'altro rimette alla valutazione complessiva di un organo politico la rilevanza costituzionale della messa in stato di accusa di un ministro della Repubblica.

La legge in esame stabilisce la caduta complessiva di un istituto criticato da tutti (la Commissione inquirente, i due rami del Parlamento riuniti in seduta comune e l'affidamento alla Corte costituzionale): è noto quante volte la Corte costituzionale, attra-

verso il suo massimo vertice, ha criticato l'impianto dei procedimenti di accusa nei confronti dei presidenti del Consiglio e dei ministri; ed è noto quante volte le forze politiche hanno rilevato la posizione privilegiata di un ministro affidata alle valutazioni di organi che molte volte si paralizzano e si compensano tra di loro.

Ecco la ragione per la quale, da una parte, abbandoniamo completamente la strada della protezione *tout court*.

DE CATALDO. Senatore Mancino, mi deve spiegare il significato dell'emendamento rispetto al complesso dell'articolo.

MANCINO. ... dall'altra arriviamo al giudice ordinario attraverso una combinata istruttoria che viene fatta da un collegio estraneo alla valutazione politica e da parte di un organo politico, che è il Parlamento, cui compete la valutazione delle responsabilità di carattere politico senza entrare nel merito.

L'emendamento presentato dal relatore Castelli, se mi si consente, risponde ad esigenze di carattere generale. Non è mostruoso, certamente, è un fatto innovativo all'interno dell'ordinamento, ma risponde all'esigenza duplice di tener conto di queste valutazioni.

DE CATALDO. Ma c'è l'articolo 6: non c'era bisogno di questo.

MANCINO. Il problema del collegio istruttorio lo abbiamo superato in sede di confronto tra le forze politiche, collega De Cataldo, con l'affidamento dell'istruttoria ad un organo collegiale: se avessimo avuto un organo unico i problemi si sarebbero complicati.

DE CATALDO. C'è la sezione istruttoria.

MANCINO. Andiamo alla sezione istruttoria. È stata rilevata, da giuristi che io rispetto, l'anomalia di una procedura che, da una parte, ammette la presenza di una

sezione istruttoria della corte d'appello e, dall'altra, nell'ipotesi di accettazione da parte del Parlamento delle conclusioni istruttorie di quella sezione, prevede il giudizio dibattimentale del tribunale. È stata rilevata questa anomalia ed il rilievo ci è sembrato esatto; di fronte a queste considerazioni avanzate da alcuni colleghi, siamo arrivati a questa conclusione.

Certo, c'è la creazione di un organo nuovo, ma è un organo nuovo che risponde alla duplice esigenza di cui ho parlato.

PRESIDENTE. In relazione alla questione posta dal collega Biglia, che riguarda la competenza della Presidenza, circa la improponibilità dell'emendamento 6.4 in quanto emendamento del relatore e non della Commissione, faccio presente che, come del resto il collega Biglia può testimoniare, vi è una lunga e consolidata prassi per cui nella delega da parte della Commissione al relatore perchè riferisca in Assemblea si intende anche compresa una facoltà del relatore di proporre, ove lo ritenga opportuno, degli emendamenti.

Voglio peraltro rilevare — già lo ha fatto egregiamente il senatore Vassalli — che rispetto all'emendamento 6.3, presentato dal relatore, le modifiche non sono sostanziali: l'impianto era il medesimo.

Il relatore intende aggiungere qualcosa in merito alle questioni sollevate?

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, è senz'altro degno del signor De La Palisse che io dichiaro parere favorevole all'emendamento che ho presentato; non posso però limitarmi ad una espresione poco più che monosillabica di fronte alla ricchezza di interventi che si sono susseguiti sull'argomento.

Ringrazio il senatore Mancino, il senatore Pintus e il senatore Vassalli per aver chiarito quanto il relatore avrebbe dovuto delucidare, se non fosse già stato preceduto, nella illustrazione dell'emendamento, da così validi interventi. Ringrazio in modo partico-

lare il presidente Vassalli in quanto so che egli vota per questo testo con una sofferenza probabilmente maggiore della mia, constatando alcune evidenti imperfezioni.

Devo un chiarimento al senatore De Cataldo. Veda, senatore De Cataldo, io posso essere d'accordo con lei nel ritenere che forse non è stato opportuno porre all'ordine del giorno dell'Aula questo testo legislativo in un periodo elettorale che, fatalmente, finisce per condizionare alcuni atteggiamenti. Posso essere d'accordo con lei anche nel riconoscere l'esistenza di imperfezioni, che del resto avevo già segnalato nella relazione, accennando ad una normativa che certamente non avrebbe eguagliato — ed usavo un linguaggio sarcastico — le tavole di Hamurabi.

Premesse queste ammissioni, mi pare però che il tono della sua critica, quanto meno, pecchi di quella retorica che ella ha rimproverato ad altri interventi. Non credo siano i toni urlati a dare maggiore valore alle idee. Ella, con la sua acuta intelligenza giuridica, non ha certamente necessità di usare espressioni particolarmente marcate od esasperate per dare forza alla sua critica. Penso di non essere nè polemico, nè scortese, e di restare sul piano di cordiale collaborazione se le segnalo un istante, come oggetto di meditazione, una affermazione che credo profondamente vera. La prendo da Montaigne (che qualcuno chiama « Mentaigine » con l' "è" confondendo la *langue d'oc* con il provenzale): « Tutto ciò che è eccessivo è insignificante ».

Probabilmente quando si parla di " mostruoso " si cade sotto questa censura.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Mi rimetto all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo, che deve intendersi così formulato:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello, ove ha sede il giudice competente per territorio, viene costituito un collegio istruttorio, in relazione a ciascun procedimento che concerne i soggetti indicati nell'articolo 96 della Costituzione e su richiesta del Presidente della Camera competente a norma del predetto articolo. Il Collegio istruttorio si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici dello stesso tribunale che abbiano almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Il Collegio svolge tutte le attività attribuite dal codice di procedura penale al giudice istruttore ».

6.4

IL RELATORE

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Quando la notizia del reato appaia manifestamente infondata, la Commissione di cui all'articolo 5 delibera l'archiviazione, allo stato degli atti, con la maggioranza di due terzi dei componenti.

2. Ove non venga deliberata l'archiviazione, la Commissione trasmette gli atti alla Sezione istruttoria perchè proceda alle indagini nel termine di cinque mesi, prorogabile, su motivata richiesta della Sezione istruttoria e su deliberazione della Commissione stessa, per un tempo non superiore ad ulteriori tre mesi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. La Commissione di cui all'articolo 5, ricevuta la denuncia o il rapporto, investe del compimento delle indagini l'autorità giudiziaria competente per materia e per territorio.

2. L'autorità giudiziaria competente procede alle indagini e agli esami secondo le regole del rito sommario previste dal codice di procedura penale. Essa conclude le indagini e gli esami entro il termine di cinque mesi, prorogabili, su sua richiesta e su deliberazione della Commissione di cui all'articolo 5, per un tempo non superiore ad ulteriori tre mesi ».

7.6

VALITUTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Quando la notizia del reato appaia infondata per l'evidente insussistenza del fatto o della responsabilità, la Commissione di cui all'articolo 5 delibera l'archiviazione, allo stato degli atti, con la maggioranza di due terzi dei componenti.

2. Ove non abbia deliberato l'archiviazione, la Commissione trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte di appello competente per territorio perchè proceda alle indagini nel termine di cinque mesi, prorogabile dalla Commissione stessa, su richiesta della Sezione istruttoria, per un tempo non superiore a ulteriori tre mesi ».

7.7

VASSALLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Quando la notizia del reato appaia infondata per l'evidente insussistenza del fatto o della responsabilità, la Giunta di cui all'articolo 5 delibera l'archiviazione, allo stato degli atti, con la maggioranza di sette decimi dei componenti.

2. Ove non abbia deliberato l'archiviazione la Giunta trasmette gli atti al Collegio istruttorio di cui all'articolo 6 perchè proceda alle indagini nel termine di cinque mesi, prorogabile dalla Giunta stessa, su richiesta del Collegio istruttorio, per un tempo non superiore a ulteriori tre mesi ».

7.9

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la parola: « Commissione » con le altre: « La Giunta competente ».*

7.1

DE SABBATA, BENEDETTI, MAFFIOLETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: « due terzi » con le altre: « quattro quinti ».*

7.2

DE SABBATA, BENEDETTI, MAFFIOLETTI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

« 2. Ove non abbia deliberato l'archiviazione, la Commissione trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte di appello competente a norma del successivo, articolo 11, perchè proceda alle indagini, stabilendo per esse un termine non superiore a cinque mesi.

3. La Commissione può prorogare il termine di cui al precedente comma per un ulteriore tempo non superiore a tre mesi, su motivata richiesta della Sezione istruttoria, ovvero, acquisitane la relazione, può disporre una integrazione delle indagini entro lo stesso limite di tempo ».

7.5

SCHIETROMA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« ... Ove non abbia deliberato l'archiviazione la Commissione trasmette gli atti al Collegio istruttorio presso il tribunale competente a norma dell'articolo 6 perchè proceda alle indagini nel termine di cinque mesi, prorogabile alla Commissione, su motivata richiesta del Collegio istruttorio, per un tempo non superiore ad ulteriori tre mesi ».

7.8

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: « la Commissione trasmette gli atti alla sezione istruttoria » con le altre: « La Giunta competente trasmette gli atti al collegio istruttorio » e le parole: « Sezione istruttoria » con le altre: « Collegio istruttorio ».*

7.3

DE SABBATA, BENEDETTI, MAFFIOLETTI

*Al comma 2, sopprimere le parole: « e su deliberazione della Commissione stessa ».*

7.4

DE SABBATA, BENEDETTI, MAFFIOLETTI

Avverto che l'emendamento 7.9 sostituisce l'emendamento 7.8.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 7.6 si intende decaduto.

VASSALLI. Signor Presidente, l'emendamento 7.7 ha, rispetto al testo originario, soltanto il contenuto specifico di enunciare le ragioni per le quali si possa procedere all'archiviazione. Mentre in precedenza si diceva genericamente: « delibera l'archiviazione », propongo che si cerchi di specificare le ragioni di questa archiviazione. Propongo quindi di dire nel primo comma: « Quando la notizia del reato appaia infondata per l'evidente insussistenza del fatto o della responsabilità ».

È chiaro che peraltro questo emendamento dovrà essere cambiato in alcuni suoi termini. Dovrà essere cambiata l'espressione: « la Commissione di cui all'articolo 5 » dato il recente passaggio in Aula dell'emendamento 5.1. Dovrà essere anche modificata, dopo quello che abbiamo testè votato come emendamento del relatore all'articolo 6, la espressione: « sezione istruttoria della corte di appello competente per territorio » con la previsione del collegio istruttorio di cui all'articolo 6 predetto.

Dati questi chiarimenti debbo peraltro aggiungere che questo emendamento corrisponde, con la differenza del *quorum*, ad un emendamento presentato dal relatore. Sono quindi pronto a ritirare il mio emendamento, perchè vedo che nell'emendamento 7.9 del relatore vi è la previsione dei sette decimi dei componenti e viene accolta anche la espressione dell'evidente insussistenza del fatto o della responsabilità. Per questo motivo annuncio senz'altro il ritiro del mio emendamento e di aderire a quello del relatore.

CASTELLI, *relatore*. L'emendamento 7.9 da me presentato sostituisce l'emendamento 7.8. Anch'esso tende a sostituire integralmente l'articolo 7, ottemperando ad un

desiderio di assorbire le esigenze espresse nei diversi emendamenti presentati, che dovrebbero essere, secondo le intese, ritirati, a seguito della accettazione del nuovo testo.

Già il senatore Vassalli ha preannunciato la sua intenzione al riguardo.

L'emendamento 7.9 recepisce quanto il senatore Vassalli ha indicato nella sua proposta: una migliore definizione della assoluta infondatezza prevista dalla norma.

L'archiviazione viene decisa allo stato degli atti e con una maggioranza dei sette decimi dei componenti. L'indicazione dei sette decimi è — come si può facilmente constatare — una soluzione mediana tra quella contenuta nel testo approvato in Commissione, che prevedeva i due terzi dei componenti, e quella proposta in un emendamento dei senatori comunisti, che esigeva, invece, l'approvazione dei quattro quinti dei componenti.

La disposizione del capoverso è la logica conseguenza del fatto che la Giunta può non deliberare l'archiviazione. In tal caso, diventa atto obbligato la trasmissione del fascicolo processuale al collegio istruttorio, di cui all'articolo 6, perchè provveda alle indagini nel termine di 5 mesi, prorogabili dalla Giunta stessa, su richiesta del collegio istruttorio, e per un periodo non superiore a tre mesi.

La procedura è sostanzialmente corrispondente a quella già prevista negli emendamenti presentati. È stato giocoforza applicare le variazioni, non solo nominalistiche, che derivano consequenzialmente dalla deliberazione adottata prima della sospensione della seduta, quando si è deciso l'utilizzo della Giunta costituita, invece della costituzione di una Commissione *ad hoc*.

Gli atti che prima erano attribuiti, nei rapporti con il collegio istruttorio, creato presso il tribunale, all'apposita Commissione di ciascun ramo del Parlamento sono ora ovivamente affidati, con la nuova formulazione, alla Giunta.

Non credo di dover aggiungere altro in quanto, per il resto, l'emendamento si illustra da sè.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione che riguarda tutti gli emendamenti da noi presentati all'articolo 7, che sono in parte assorbiti e in parte superati dalla formulazione proposta dal relatore.

Anzitutto, signor Presidente, vorrei subito far presente che ritiriamo i nostri emendamenti all'articolo 7 perchè riteniamo che le formulazione proposta dal relatore, pur non accogliendo il nostro punto di vista, costituisca un passo avanti nel superamento di un *quorum*, previsto nel testo proposto dalla Commissione, del tutto insufficiente a liquidare quella che si può definire la giustizia di maggioranza e quindi la possibilità che una maggioranza, come quella del pentapartito, ad esempio, possa automaticamente procedere ad un'archiviazione.

Attualmente la legge prevede una maggioranza qualificata assai elevata, quella dei

quattro quinti. Riteniamo che non si doveva retrocedere da questo criterio perchè in questo caso la giurisdizione passa al magistrato, che non ha, anche nella sede istruttoria, alcuna funzione delegata, in quanto gli compete per legge una funzione di istruttoria che, pur raccordata con il potere parlamentare, che interviene ai soli fini della valutazione politica, è una competenza propria. Il magistrato quindi esercita in proprio, con funzioni attribuite direttamente dalla legge, una funzione relativa ad una attività istruttoria e la Commissione nominata in sede parlamentare non ha più poteri giurisdizionali, non può quindi assolvere o deliberare indiscriminatamente e senza un criterio precisamente ancorato a una funzione di verifica politica, di rango costituzionale intervenendo nell'attività giudiziaria.

### Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

(Segue MAFFIOLETTI) Il problema allora si pone proprio perchè questo atto deve essere di rilevanza costituzionale in modo che sia compiuto non da una maggioranza semplice, ma da una maggioranza che esprima questa funzione al massimo grado; quindi non la maggioranza che sostiene il Governo ma un largo consenso che esprima la volontà del Parlamento come organo istituzionale che interviene nella fase delicatissima in cui si delibera l'archiviazione allo stato degli atti.

Introdurre il criterio dei sette decimi può sembrare un negoziato sulle cifre e non ci soddisfa in pieno; compio quindi un sacrificio nel dire che è un passo avanti consistente. Vorrei però sgomberare il campo, su questo terreno, da questo concetto che ogni volta che si fa un passo avanti e qualcuno rinuncia al proprio punto di vista questo sia

un sacrificio che rimanga come tale e che sia una specie di ipoteca che si pone su una norma che in realtà, quando arriva al suo perfezionamento, è votata da tutti e che ha la sua logica, la sua pienezza e il suo significato.

Quindi non abbiamo difficoltà a dire che in questo caso, pur non essendo la maggioranza dei sette decimi corrispondente al nostro punto di vista, che ha tagliato sulla richiesta più consistente e garantista dei quattro quindi, che è più armonica rispetto a una funzione che vediamo inquadrata nel modo che prima ho detto, ritiriamo il nostro emendamento per favorire in positivo la costruzione di una norma che regga alla prova dei fatti e che riesca a trovare il consenso anche dell'altro ramo del Parlamento.



Vogliamo che questa legge proceda, non vogliamo liberarci, senatore Vassalli, perchè debba passare questa nottata e per poi domani voltare pagina, ma vogliamo dare un contributo — e lo abbiamo dimostrato — intervenendo anche per evitare una dialettica esasperata con l'altro ramo del Parlamento superando quella scelta del Senato che poteva essere una mina vagante nel cammino della legge. Vogliamo fare passi che, anche se parziali e non perfettamente aderenti alle idee che avevamo per la singola questione e per la singola soluzione legislativa che si adotta, siano però passi sicuri nella direzione di costruire una legge che sia una sistemazione seppure non perfetta. E su questo posso dare atto che è legittima ogni riserva e perplessità perchè certo non costruiamo una normativa perfetta (il fatto che ognuno rinunci a qualcosa già dimostra che si fanno passi avanti in una direzione convergente che può recare questi segni di dubbio e sollevare queste riserve) tuttavia è uno sforzo che deve continuare per far reggere questa normativa al vaglio che la Costituzione vuole che sia due volte bicamerale, che sia duplice nel senso pieno del termine, perchè è una normativa così importante come tutti comprendiamo.

Proprio con lo spirito di costruire questo cammino che per noi deve essere sicuro e quindi dettato anche da saggezza e prudenza particolari, noi, con questa saggezza e con questa prudenza particolari, riteniamo di dover ritirare i nostri emendamenti e confluire su quello proposto dal relatore, senatore Castelli.

\* **SCHIETROMA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritiro l'emendamento 7.5 che era stato presentato prima degli ultimi incontri e delle ultime convergenze. Il suo contenuto è in parte superato e in parte posto meglio nell'articolo 9, in seguito alla presentazione dell'emendamento del senatore Vassalli.

**BIGLIA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su questo articolo per dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento 7.9, superando la questione della proponibilità. Infatti, se è vero che per prassi il relatore si presume portatore della volontà della Commissione, e quindi viene considerato nella presentazione degli emendamenti come il rappresentante della Commissione, questa presunzione vale fino a prova contraria, cioè fino a quando non viene contestata da qualche componente della Commissione la validità di questa presunzione. In questo caso, la mia parte politica non contesta la presunzione ma non vuole che rimanga acquisita ancora una volta la tesi, sul piano procedurale, che il relatore è sempre il rappresentante della Commissione con una presunzione che non possa essere contraddetta da prova contraria.

Votando questa possibilità di archiviazione da parte della Giunta, intendiamo approvare l'unico filtro politico che — a nostro modo di vedere — deve esistere nei confronti dei procedimenti per i reati ministeriali. Quindi potevamo essere d'accordo anche sulla maggioranza dei due terzi; d'altra parte i setti decimi vuol dire aver portato da 14 a 15 i voti necessari, mentre i quattro quinti vuol dire portarli da 15 a 16. Non sono grandi spostamenti e questa modifica spostata di una sola unità il numero dei voti favorevoli. Per la mia parte politica sarebbe andata bene anche la cifra dei due terzi in quanto riteniamo che questo debba essere l'unico filtro politico. Per questi motivi, voteremo contro le norme che seguiranno, le quali prevedono il ritorno alla Commissione dei risultati della commissione istruttoria in quanto una volta che abbiamo attribuito alla commissione istruttoria, al collegio istruttorio, tutti i poteri del giudice istruttore (tra essi va anche compreso quello del rinvio a giudizio) non potremo stabilire in questa sede regole che siano in contrasto con una norma già approvata. Voi lo farete, lo farà la maggioranza, ma a nostro modo di vedere saranno emendamenti non ammissibili dopo che sono stati attribuiti al collegio istruttorio

tutti i poteri del giudice istruttore, compreso quindi quello di rinviare a giudizio.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Propongo che al secondo comma dell'emendamento 7.9 si usi l'espressione « per un tempo ulteriore non superiore a tre mesi » in luogo della dizione « per un tempo non superiore a ulteriori tre mesi ».

PRESIDENTE. Invito il relatore Castelli e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla modifica proposta dal senatore De Sabbata.

CASTELLI, *relatore*. Non sono d'accordo, la ritengo peggiorativa.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Il mio avrebbe dovuto essere un intervento sull'emendamento e lo traduco invece in dichiarazione di voto. Il consenso che viene dal Gruppo della sinistra indipendente all'emendamento 7.9 risponde più a ragioni estetiche che ad una sofferta convinzione. Riconosco che si tratta di un passo in avanti — come è stato già detto — anche se rimane qualche dubbio sul concetto di insussistenza della responsabilità, dubbio che temo si tradurrà più avanti, al momento di applicare questa norma, in perplessità. L'insussistenza della responsabilità può voler dire molto o poco, tutto o nulla.

Un'ulteriore ragione di perplessità è quella dei termini: non si prevede infatti cosa

accadrà, una volta decorsi i cinque mesi più i tre ulteriori previsti dalla norma, se le indagini si rivelassero di tale complessità da non rendere agevole una conclusione immediata. Dico questo rendendomi conto che ormai, non essendosi levate voci dissenzienti, vi è quasi unanimità rispetto al testo, e quindi anche il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, mi pare che siano due gli elementi qualificanti dello emendamento presentato dal relatore: il primo è quello di aver meglio precisato il concetto di fondatezza, specificando che l'infondatezza deve essere ricavata dalla evidente insussistenza del fatto e della responsabilità. Questa ci sembra una precisazione estremamente opportuna che permette di uscire dal vago della manifesta infondatezza.

Il secondo elemento è quello di aver portato da due terzi a sette decimi dei componenti la maggioranza necessaria a deliberare l'archiviazione. Accogliamo entrambe le modificazioni apportate dal relatore ed esprimeremo sull'emendamento un voto favorevole.

CASTELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *relatore*. Vorrei fare una semplicissima precisazione causata dal ritmo affrettato con cui sono stati redatti i testi. Votando un disegno di legge costituzionale, non è elegante considerare materia di coordinamento l'eliminazione nell'ultima riga dell'emendamento sostitutivo della parola « ulteriori ». Essa è del tutto superflua: in quanto, nel concetto di proroga è già implicito che i mesi siano ulteriori. Parecchi colleghi hanno segnalato ciò e penso sia opportuno accogliere l'invito a correggere subito l'emendamento in modo che all'ultima riga sia scritto: « a tre mesi », sia cioè soppressa la parola « ulteriori ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.9, interamente sostitutivo dell'articolo 7, con la modifica indicata dal relatore.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

**Art. 8.**

1. L'esecuzione di provvedimenti coercitivi e di qualsiasi altra misura che incida sulla libertà personale o consista in perquisizione personale o domiciliare deve essere sottoposta ad autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 5.

2. Entro cinque giorni l'autorizzazione deve essere convalidata dalla Assemblea del Senato. In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

8.2 MAFFIOLETTI, DE SABBATA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. L'esecuzione di provvedimenti coercitivi comunque limitativi della libertà personale o relativi a perquisizione personale o domiciliare, disposti dalla Sezione istruttoria, deve essere preventivamente autorizzata dalla Commissione di cui all'articolo 5, o in caso di urgenza, dal Presidente della stessa con conferma entro tre giorni da parte della Commissione.

2. Entro sette giorni l'autorizzazione deve essere convalidata dall'Assemblea della Camera competente.

3. Avverso i provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo è ammesso in via giurisdizionale solo il gravame previsto dall'articolo 111 della Costituzione ».

8.3 SCHIETROMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. L'esecuzione di provvedimenti di coercizione personale e reale, disposti dalla Sezione istruttoria, deve essere preventivamente autorizzata dalla Commissione di cui all'articolo 5, o in caso di straordinaria urgenza, dal Presidente della stessa con ratifica entro due giorni da parte della Commissione.

2. Entro cinque giorni l'autorizzazione deve essere convalidata dall'Assemblea della Camera competente.

3. Contro i provvedimenti indicati dal comma 1 del presente articolo è ammessa, in via giurisdizionale, solo l'impugnazione prevista dall'articolo 111 della Costituzione ».

8.5 VASSALLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. I provvedimenti di coercizione personale e reale devono essere sottoposti ad autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 5 ».

8.1 DE CATALDO, GARIBALDI, JANNELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Entro cinque giorni, l'autorizzazione deve essere convalidata dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati, secondo le rispettive competenze ».

8.4 BONIFACIO, VASSALLI, RUFFINO, MURMURA, GIUST, VENTURI, BUTINI, PASTORINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAFFIOLETTI. Ritiriamo l'emendamento 8.2.

\* SCHIETROMA. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento 8.3 da me presentato sia pressochè identico a quello successivo 8.5 presentato dal senatore Vassalli, che in alcuni punti però si esprime meglio. Pertanto ritiro il mio emendamento.

Sarebbe opportuno però — lo dica il relatore — elevare i termini di cui al primo comma da due a cinque giorni e quelli di

cui al secondo comma da cinque a sette giorni. Ma, ripeto, lo dicano il senatore Vassalli prima ed il relatore dopo.

VASSALLI. Aderisco a quanto ha detto il senatore Schietroma. In sostanza i due emendamenti sono molto vicini; lo scopo è quello di dare una nozione più ampia dei provvedimenti di coercizione rispetto a quella che potrebbe emergere dalla lettura del testo presentato dalla Commissione. Anche la previsione al terzo comma della sola impugnazione di cui all'articolo 111 della Costituzione è analoga a quella contenuta nel terzo comma dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Schietroma. Il nostro concetto è che in questa materia il controllo di merito debba essere effettuato dalla Giunta o dall'Assemblea del competente ramo del Parlamento, mentre per quanto riguarda la legittimità, fatto salvo il gravame stabilito dall'articolo 111 della Costituzione presso la Corte di cassazione, non debbano esservi altri giudizi da parte di altri organi giudiziari oggi esistenti.

A parte questo, il contenuto dell'emendamento tende a rendere più chiaro, se vogliamo, ma certamente più esteso l'ambito dei provvedimenti coercitivi, personali o reali, per cui occorre l'autorizzazione della Giunta.

DE CATALDO. Credo che l'emendamento 8.1 presentato da me e dai senatori Garibaldi e Jannelli sia assorbito dal primo comma dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Vassalli. L'emendamento 8.1 intendeva soltanto interpretare la norma così come prevista dal disegno di legge presentato all'Assemblea dalla Commissione, laddove evidentemente, signor Presidente, allorché si parlava di perquisizione si intendeva far riferimento ai provvedimenti di coercizione reale che non sono soltanto la perquisizione.

La logica ispiratrice di questo emendamento, così come quella dell'intero articolo, è una logica garantista. Io non so se in questo momento è ben accolta in quest'Aula una proposta di questo genere. Mi ritengo confortato dal fatto che questa volta il senato-

re Vassalli e il Gruppo socialista sono concordi in questa affermazione che riguarda il principio garantista — lo ripeto — che non intende assolutamente contestare alla magistratura quello che è un suo diritto-dovere, ma che intende riaffermare un principio in relazione al quale si può dire che sono stati approvati dall'Assemblea costituente sia l'articolo 68 che l'articolo 96 della nostra Costituzione.

È evidente che tutti i provvedimenti di coercizione — personale e reale — nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere sottoposti ad una autorizzazione tempestiva da parte della Commissione parlamentare. Si tratta di interventi della magistratura di gravità eccezionale e quindi di interventi eccezionali in relazione ai quali l'organo politico deve esprimere la propria opinione ed il proprio consenso.

Di conseguenza, mi sembra che questo emendamento sia assolutamente nel solco della Costituzione repubblicana. Per questo motivo io personalmente, ma anche insieme ai senatori Jannelli e Garibaldi, ne raccomando l'approvazione.

RUFFINO. Signor Presidente, l'emendamento 8.4 è semplicemente di carattere formale ed esso viene assorbito dall'emendamento 8.5 presentato dal collega Vassalli.

Debbo però riferire all'Assemblea che nel testo licenziato dalla Commissione figura al secondo comma dell'articolo 8 anche questa frase: « In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto ».

Quando noi per ragioni di carattere formale proponemmo la modifica dell'articolo, lo facemmo meramente perchè prima era previsto il Senato come Alta Corte di giustizia, mentre oggi rimandiamo alla Camera dei deputati e al Senato le funzioni di rispettiva competenza. Con questa modifica non intendevamo nè intendiamo assolutamente correggere questa norma che chiediamo venga oggi nuovamente inserita. Mentre, quindi, esprimiamo parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Vassalli, chiediamo di inserire nel testo il periodo erroneamente soppresso.

PRESIDENTE. Senatore Vassalli, intende accogliere le proposte di modifica al suo emendamento?

VASSALLI. Signor Presidente, anche noi nel redigere i singoli emendamenti sostitutivi ed integrativi abbiamo lavorato con la fretta imposta dalle circostanze.

Credo di poter dire, rispetto a quello che ha ricordato or ora il senatore Ruffino, che io intendevo mantenere la norma proposta dalla Commissione, e quindi la dobbiamo considerare inserita nel testo dell'emendamento 8.5 ora al nostro esame.

Desidero inoltre essere preciso rispetto alle richieste sollevate dal senatore Schietroma per un allineamento sulle sue proposte da parte del mio emendamento. Preciso che nell'emendamento 8.5 dovremmo considerare le parole « del collegio istruttorio » invece delle parole « dalla sezione istruttoria », salvo aggiungere « collegio istruttorio di cui all'articolo 6 »; questo nella seconda e terza riga del primo comma del mio emendamento. Poi dobbiamo sostituire due volte alla quarta riga, e successivamente, la parola « Commissione » con la parola « Giunta » in relazione al recente accoglimento in Aula dell'emendamento 5.1. Infine mi allineo alla richiesta del senatore Schietroma di dire « entro cinque giorni » anzichè « entro due giorni » alla fine del primo comma e di dire « entro sette giorni » anzichè « entro cinque giorni » nella prima riga del secondo comma dell'emendamento 8.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLI, *relatore*. Mi pare che attrverso la proposta del senatore Ruffino si voglia aggiungere — ed il relatore è favorevole — al punto 2 dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Vassalli, la dizione che già era nell'ultima parte dell'articolo 8, che recitava: « In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto ».

Credo che il senatore Vassalli fosse perfettamente d'accordo. Il senatore De Catal-

do era disponibile — mi pare di aver inteso — a ritirare il proprio emendamento a condizione che si accettasse una modifica, che non è del tutto formale e mi pare valida, alla terza riga dell'emendamento Vassalli, dicendo, invece che « deve essere preventivamente autorizzata », « deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Giunta ».

Pregherei il senatore Vassalli di accettare anche questa rettifica, perchè a questo punto tutti gli altri emendamenti verrebbero abbandonati.

VASSALLI. Io accetto senz'altro questa rettifica, ma temo che il senatore De Cataldo volesse fare altre osservazioni di diversa natura.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Presidente, mi perdoni: se si parla di autorizzazione non si può parlare poi di convalida. Voglio dire che questo numero 2 dell'articolo 8 originario non trova assolutamente ingresso nell'emendamento, perchè, se l'esecuzione dei provvedimenti deve essere preventivamente autorizzata non c'entra la convalida dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

BONIFACIO. Fa decadere gli effetti dell'autorizzazione nell'ipotesi di rifiuto di convalida.

DE CATALDO. Io ho i miei dubbi, perchè si può intendere che venga adottato il provvedimento di coercizione in attesa della convalida.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Il meccanismo è questo: sottoposizione ad autorizzazione, autorizzazione concessa, ma convalida dell'Assemblea.

La mancata convalida comporta un'immediata decadenza degli effetti del provvedimento e dell'autorizzazione. Non è che si possa eseguire dopo la convalida, se no quello scappa.

PRESIDENTE. Senatore Vassalli, per chiarezza dei nostri lavori vuole riassumere tutte le modifiche che dovrebbero essere apportate all'emendamento 8.5?

VASSALLI. Signor Presidente la formulazione del testo dell'emendamento 8.5 è ora la seguente:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. L'esecuzione di provvedimenti di coercizione personale e reale, disposti dal Collegio istruttorio deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Giunta di cui all'articolo 5, o in caso di straordinaria urgenza, del Presidente della stessa con ratifica entro cinque giorni da parte della Giunta.

2. Entro sette giorni l'autorizzazione deve essere convalidata dall'Assemblea della Camera competente. In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto.

3. Contro i provvedimenti indicati dal comma 1 del presente articolo è ammessa, in via giurisdizionale, solo l'impugnazione prevista dall'articolo 111 della Costituzione ».

8.5

VASSALLI

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un particolare.

Sono perfettamente d'accordo sul fatto che l'esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale debba essere assoggettata a tutti i controlli; anzi, direi che, per quanti se ne facciano, sono sempre insufficienti. Ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, i

provvedimenti di coercizione reale sono, a quanto mi consta, i sequestri e le perquisizioni. Se alle perquisizioni si ovvia evitando la tempestività dell'intervento, cioè il fattore sorpresa, è del tutto inutile che vengano eseguite.

Per quanto riguarda poi i sequestri, non bisogna dimenticare che i processi di cui la Commissione inquirente si è sin qui occupata presuppongono delicati interventi di coercizione reale, appunto come sequestri e perquisizioni. Se noi poniamo in una legge costituzionale ostacoli del genere, assicuriamo l'impunità per gli anni a venire per i reati ministeriali. Come si esce da questo *impasse*, posto che è assolutamente certa l'esigenza di garantire da possibili abusi la intangibilità di principi fissati a garanzia di tutti e non del singolo ministro? A mio parere, ci si arriva soltanto attraverso una strada, cioè sottoponendo provvedimenti di per sé liberi alla ratifica, alla sanzione in caso di mancata ratifica e alla inutilizzabilità dei risultati dei provvedimenti di coercizione reale. È l'applicazione pratica di quello che in America si chiama « *due process* », cioè il processo dovuto, garantito. Libera l'autorità giudiziaria di fare i suoi interventi, ma se questi sono fatti in violazione dei principi, gli accertamenti vengono posti nel nulla dalla valutazione della loro illegittimità.

Per cui, mentre il discorso della limitazione ai poteri di coercizione personale mi sembra assolutamente pacifico, per quello che riguarda i poteri di coercizione reale avanzerei le pesanti riserve cui ho fatto riferimento.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, mi rivolgo in modo particolare al relatore, che dovrà esprimere la sua opinione, ma che in questo momento non mi sta ascoltando.

CASTELLI, *relatore*. La sto ascoltando, invece, senatore De Sabbata.

DE SABBATA. Mi pare che stiamo uscendo da quel clima che sembrava prevalere dopo la sospensione della seduta. Forse, essendo passato più tempo dal momento della sospensione, qualcuno sente di dover riprendere un po' di fiato.

Abbiamo proposto di rinunciare al nostro emendamento volto a sopprimere l'articolo perchè ci sta bene la Costituzione come attualmente è.

Lo abbiamo fatto per confluire sul testo del disegno di legge, non sugli emendamenti. Infatti gli emendamenti allargano ulteriormente le difficoltà di procedura. A noi sembra che il testo sia abbastanza ampio e non siamo disponibili ad accettare gli emendamenti sottoposti al nostro esame.

Il testo proposto dalla Commissione deve essere comunque corretto, sostituendo la parola « Giunta » alla parola « Commissione ». Il testo della Commissione prevede alcune garanzie, delle autorizzazioni per i provvedimenti coercitivi e per quelli che incidono sulla libertà personale o che consistono in perquisizione personale e domiciliare. Invece l'emendamento presentato dal senatore Vassalli amplia, con il concetto di coercizione, va oltre — e ci sembra che in questo ecceda — limitandosi però ai provvedimenti disposti dalla sezione istruttoria, perchè sono di quest'ultima. I provvedimenti coercitivi possono essere proposti dalle autorità che sono stabilite dai magistrati indicati dal codice di procedura penale.

I magistrati devono conservare le loro funzioni, che sono tutte sottoposte, qualunque sia il magistrato (sezione istruttoria o altro), alle autorizzazioni previste dall'articolo 8. A me sembra che questo allargamento sia esagerato.

Vi è una sola parte dell'emendamento proposto dal senatore Vassalli che sono disponibile ad accettare, cioè il terzo comma, sul quale non ho obiezioni da fare. Sugli altri due commi, invece, ritengo che si debba fare riferimento al testo proposto dalla Commissione.

Ho richiesto l'attenzione del relatore perchè valuti anche il nostro atteggiamento di

rinuncia ai nostri emendamenti, che naturalmente vuole favorire la rinuncia di altri e la convergenza di consensi su un testo più intermedio, su cui la Commissione era d'accordo, mentre noi non lo eravamo. Siamo disponibili ad un accordo sul testo proposto dalla Commissione, ma non su quello proposto con altri emendamenti.

CASTELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *relatore*. Il relatore deve ricordare che nel suo intervento il senatore Vassalli aveva precisato che il testo dell'emendamento predisposto doveva intendersi con la dizione « disposti dal Collegio istruttorio ». Lo ha detto con molta chiarezza.

Quindi, la prima parte dell'osservazione del senatore De Sabbata deriva probabilmente dal fatto che in un clima di distrazione non è stata intesa la precisazione del senatore Vassalli.

Ciò implica che non vi è, in concreto, quel temuto allargamento che è stato denunciato nell'ultimo intervento, in quanto i provvedimenti del collegio istruttorio sono identici a quelli disposti dal giudice istruttore nel procedimento normale.

DE SABBATA. Ci sono altre ipotesi di provvedimenti restrittivi della libertà personale oltre a quelli dell'istruttore.

CASTELLI, *relatore*. La norma approvata con precedenti votazioni di questa Camera ha stabilito che il collegio istruttorio ha tutti i poteri dell'istruttore. Se il senatore De Sabbata non era d'accordo su questa impostazione e riteneva che il collegio istruttorio dovesse avere per avventura anche i poteri della polizia giudiziaria, doveva proporre l'osservazione in quella sede, quando abbiamo deciso in quel senso.

A questo stadio il relatore conferma il parere favorevole all'emendamento Vassalli con

le modifiche apportate. Di conseguenza, sugli altri emendamenti, che non siano stati ritirati o assorbiti, esprime parere contrario.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Mi rimetto all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.

**DE CATALDO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CATALDO.** Signor Presidente mi sembra che man mano che andiamo avanti si chiarisca tutto in modo illuminante. Dunque c'era stata veramente una svista da parte della maggioranza della Commissione nella formulazione dell'articolo 8 allorchè, parlando dei provvedimenti di coercizione reale, si è limitata solo ad indicare la perquisizione.

Il professor Vassalli ha ritenuto di dover completare, con riferimento ai poteri di coercizione reale, chiarendo che l'autorizzazione doveva intervenire in relazione a tutti i provvedimenti di coercizione reale. Ma vi immaginate un collegio istruttorio il quale, anche se non può arrestare nè sottoporre a perquisizione personale e domiciliare, però può disporre sequestri ed ispezioni? Vi rendere conto a che punto arriviamo nella applicazione della norma?

Mi pare assolutamente pacifica l'adesione all'emendamento Vassalli che è esplicativo di questo concetto che rappresenta una garanzia costituzionale nei confronti del cittadino che per avventura sia Ministro e che non può nè deve essere sottoposto a provvedimenti coercitivi nè personali, cioè l'arresto, la privazione della libertà personale, nè reali, cioè ispezioni, sequestri, perquisizioni eccetera, se non dietro approvazione della Giunta e poi dell'Assemblea eventualmente.

Signor Presidente, avevo detto, a conclusione del mio intervento in discussione generale, che questo articolo 8 qualificava il disegno di legge proprio perchè esprimeva, in un temperamento correttissimo e puntualissimo tra il giudice ordinario e l'Assemblea politica, l'accoglimento di quei principi che avevano impostato il lavoro della Commissione e delle forze politiche, una volta che si era deciso giustamente di liberarsi della Commissione inquirente e di tutto quello che seguiva, del Parlamento in seduta comune eccetera.

Ora vediamo, in un modo estremamente pericoloso, che si intende mantenere l'articolo 8 e così sarà perchè mi sembra che quest'Aula in questo momento non possa che aderire alla esortazione del senatore De Sabbata di mantenere l'articolo 8 in questo testo, privando il cittadino ministro — consentitemi di ripetere queste parole — del filtro rappresentato dalle indicazioni fornite dall'emendamento per quanto concerne le misure di coercizione reali.

Signor Presidente, nel mio intervento ho ricordato i sequestri disposti da alcuni magistrati presso le banche; questi si potrebbero effettuare anche nell'automobile di un ministro, mediante decreto del collegio istruttorio, o nella sua casa, dove non è consentita la perquisizione, ma è possibile il sequestro, nel momento in cui sia certo che vi sia custodito un documento o una qualsiasi fonte di prova. Siamo arrivati a questo assurdo e probabilmente bisognerà richiamare l'articolo 68 della Costituzione che sotto questo aspetto è più garantista.

**DE SABBATA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE SABBATA.** Signor Presidente, ho già dichiarato la valutazione del Gruppo comunista sull'emendamento 8.5, ma ritengo di dover riaffermare questo atteggiamento dopo il parere favorevole espresso dal relatore che pure non ha firmato questo emendamento. Quindi il relatore ha scelto un orientamento che non è nè di difesa del te-



sto nè di appoggio, essendo stata offerta dalla mia parte politica la confluenza nel testo stesso. Con la rinuncia al nostro emendamento, il senatore Castelli si è schierato su una posizione di parte, accettando un emendamento che alleggerisce il testo della Commissione. Quindi non solo dichiaro il nostro voto contrario, ma questo voto contrario è un voto di protesta per l'atteggiamento del relatore. (*Commenti dalla sinistra*). Non voglio ci siano cose dirette a me, che poi si sostiene che non lo sono. Ciò che sto sostenendo è assolutamente possibile e corretto è anzi un richiamo alla correttezza. Quindi protesto contro l'atteggiamento del relatore.

CASTELLI, *relatore*. È un richiamo a chi?

DE SABBATA. È un richiamo a lei, caro senatore Castelli.

CASTELLI, *relatore*. Non accetto questo rimprovero da una persona che non ha letto l'articolo 6.

DE SABBATA. È libero di non accettarlo, ma io glielo ripeto e faccia anche di ciò carico ai suoi colleghi. La mia parte politica ha manifestato disponibilità a venire incontro al testo, ha rinunciato a tesi che sono più rigorose e adesso rispetto al testo se ne vogliono imporre altre che sono ancora meno rigorose. Si vuole svuotare la procedura e su ciò non sono d'accordo come non è d'accordo il Gruppo comunista. Sono contrario all'emendamento che viene proposto di cui accetto solamente il terzo comma. Chiedo quindi che l'emendamento 8.5 sia votato per parti separate nel senso cioè che siano posti ai voti i primi due commi e, separatamente, il terzo comma.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, esprimo il voto favorevole su questo emendamento, a nome del Partito socialista italiano. In questa sede ho sentito

parlare di correttezza e ho assistito ad atti di protesta. Tutto ciò mi autorizza a ricordare, anche se forse questa non è la sede propria, le discussioni e gli accordi che hanno preceduto questa nostra conclusione positiva per questa sera. Nelle riunioni che abbiamo tenuto più volte questa sera nell'intervallo, ho richiamato l'attenzione dei colleghi sull'esistenza dell'articolo 8 e sulla esistenza di emendamenti a questo articolo sia nella prima riunione che in quelle successive e nessuno ha sollevato obiezioni.

Si è parlato degli articoli 6, 7, 9 e 10 come di quegli articoli sui quali si doveva trovare un componimento delle posizioni; quando siamo poi stati chiamati alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ho ancora una volta colto l'occasione per dire che vi erano degli articoli che non erano rientrati nell'ambito degli accordi e sui quali potevano insorgere delle discussioni e divergenze.

Senatore De Sabbata, le assicuro che nessuno ci ha detto che il Gruppo comunista intendeva includere negli accordi anche l'articolo 8, richiedendo il ritiro del nostro emendamento e l'adesione al testo della Commissione con l'esclusione assoluta dell'accoglimento di possibili emendamenti; si è anzi esplicitamente accettato che l'articolo 8, essendo materia di carattere tecnico e politico insieme, fosse oggetto di una libera discussione in Assemblea.

Venendo al merito, mi pare che non si possa in alcun modo addebitare al relatore — anche se non voglio assumere la sua difesa di ufficio — la colpa di aver aderito ad un emendamento presentato tempestivamente e senza improvvisazioni dell'ultimo minuto, sottoposto tempestivamente all'esame dell'Assemblea, su una materia di una certa importanza, dato che su di essa hanno confluato una pluralità di emendamenti, spesso dello stesso segno, come quello presentato dai senatori De Cataldo e Jannelli, il mio e l'emendamento presentato dal senatore Schietroma. Anche se si potrà discutere della libertà del Gruppo comunista di votare in un modo o nell'altro, mi sembra risulti conclamata l'assoluta libertà di determinazione del relatore, attraverso quelle riunioni che hanno preceduto questa nostra se-

duta notturna e che miravano ad una composizione su tutto il complesso del disegno di legge.

Non posso non rilevare — a prescindere dalle posizioni che si possono assumere in materia — che quei riferimenti a determinate autorità diverse sia dalla sezione istruttoria precedentemente prevista, sia dal collegio istruttorio scaturito dalla votazione dell'articolo 6 cui possono competere dei provvedimenti restrittivi sia della libertà personale sia di coercizione reale — ed in questo ha perfettamente ragione il senatore De Sabbata quando ha segnalato l'esistenza nella nostra legislazione di possibilità di questo genere — erano già contenuti nel testo della Commissione.

Ci sono quindi due aspetti nella dichiarazione di voto del senatore De Sabbata: il primo può riguardare la critica al mio emendamento e a quelli di altri senatori che, usando il termine coercizione reale, abbracciano effettivamente l'autorizzazione per il sequestro; il secondo aspetto non riguarda assolutamente gli emendamenti ed è tuttavia una critica al testo della Commissione, in quanto è da questo testo che scaturisce la necessità — qualunque sia l'autorità giudiziaria o anche di polizia giudiziaria che intraprenda un provvedimento coercitivo personale — dell'autorizzazione della Giunta. Vi è quindi una certa contraddizione nella posizione del senatore De Sabbata: aderisce nel votare il testo della Commissione, ma nello stesso tempo lo critica in uno dei suoi elementi qualificanti.

Non posso che rifarmi alle ragioni ed anche alle esemplificazioni addotte dal senatore De Cataldo; è chiaro che le cose si possono vedere in una dimensione radicalmente diversa ed è chiaro che si può ipotizzare di sottoporre a sequestro anche i ministri detentori non solo di segreti di Stato, ma anche di documenti o di cose che non è opportuno vadano immediatamente in mano al primo magistrato che voglia procedere. Comunque si può benissimo accettare una dimensione diversa. Se il Senato, il Parlamento decideranno che sotto ogni profilo il ministro deve essere trattato come un cittadino qualsiasi, siamo liberissimi di farlo...

ALICI. Ma cos'è? Se ruba ruba!

VASSALLI. Ma siccome il ministro è investito di una certa funzione e può avere determinati documenti inerenti a quella funzione, una certa garanzia si può riconoscere. Se voi volete fare questo, occorre bocciare anche l'articolo 8 nel testo proposto dalla Commissione; per questo dico che c'è una certa contraddizione nella vostra posizione. Comunque mi riporto al testo della Commissione nel quale, sulla base di quanto già fatto dai senatori De Cataldo, Jannelli e Garibaldi e dal senatore Schietroma, ho proposto di allargare il concetto di procedimento coercitivo reale.

ALICI. È una questione di buon senso.

VASSALLI. Ci sono ragioni di tutela della funzione, non del titolo. (*Vivaci commenti del senatore Alici. Richiami del Presidente*). Gran parte di questo disegno di legge stabilisce una differenza; qui si tratta della misura della differenza. (*Ripetute interruzioni del senatore Alici*). Ma la differenza c'è in tutto il disegno di legge, lo percorre tutto; del resto non è un mio disegno di legge, per carità.

ALICI. È una vergogna!

VASSALLI. Comunque il nostro Gruppo dichiara di votare a favore dell'emendamento 8.5.

Aggiungo che ringrazio il senatore De Sabbata per la sua adesione al terzo comma dell'emendamento, relativo al sindacato giurisdizionale di legittimità o di merito su provvedimenti di questo genere.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Esprimo il mio voto favorevole all'emendamento 8.5 per una ragione di struttura costituzionale. Il nostro è un sistema di Governo parlamentare: sebbene non sia prevista l'obbligatorietà per

i ministri di rivestire la carica di parlamentare, dobbiamo ritenere che questa sia la regola, in un sistema appunto di Governo parlamentare. Mi sembra di conseguenza particolarmente anomalo che, nel caso di giudizio nei confronti dei ministri, le garanzie normalmente previste per i parlamentari non siano identiche.

Questa è la motivazione di ordine costituzionale di fondo per la quale sono favorevole all'emendamento Vassalli.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.5, che avverrà per parti separate.

Metto ai voti i commi 1 e 2 dell'emendamento 8.5.

**Non sono approvati.**

**DE CATALDO.** Chiedo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Sono approvati.**

Metto ai voti il terzo comma dell'emendamento 8.5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Vassalli, interamente sostitutivo dell'articolo, nel suo complesso.

**È approvato.**

L'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Cataldo e da altri senatori, e l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Bonifacio e da altri senatori, sono quindi conclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. ...

« Non sono necessarie per le persone inquisite che siano membri del Parlamento

le autorizzazioni richieste dall'articolo 68 della Costituzione ».

8.0.1

SCHIETROMA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

**SCHIETROMA.** Signor Presidente, mi pare che l'emendamento 8.0.1 da me presentato non è più attuale. Chiedo conferma al relatore.

**CASTELLI, relatore.** Signor Presidente, nell'articolo 1 abbiamo disciplinato la materia recependo sostanzialmente quanto il senatore Schietroma propone con l'emendamento 8.0.1. Quindi, a questo punto tale emendamento è del tutto superfluo: non credo che si possa votare una seconda volta sullo stesso argomento.

Quindi, chiedo al senatore Schietroma di ritirare il suo emendamento.

**SCHIETROMA.** Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore e ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. La Sezione istruttoria di cui all'articolo 6, investita ai sensi dell'articolo 7, nel termine previsto dallo stesso articolo trasmette alla Commissione di cui all'articolo 5 tutti gli atti ed una relazione contenente motivate conclusioni.

2. La Commissione, ove la Sezione abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto.

3. Quando le conclusioni della Sezione siano diverse, la Commissione dà notizia dell'avvenuta trasmissione all'inquisito, il quale può prendere visione di tutti gli atti e presentare memorie difensive nel termine di quindici giorni dall'avviso.

4. Decorso tale termine, la Commissione, con provvedimento motivato e con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, può disporre la archiviazione.

5. In caso di mancata archiviazione la Commissione trasmette una relazione alla Assemblea del Senato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'autorità giudiziaria di cui all'articolo 7, nel termine previsto dallo stesso articolo, trasmette alla Commissione di cui all'articolo 5 tutti gli atti ed una relazione contenente motivate conclusioni.

La Commissione, ove l'autorità giudiziaria abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto.

Qualora le conclusioni dell'autorità giudiziaria siano diverse, la Commissione dà notizia dell'avvenuta trasmissione all'inquisito, il quale può prendere visione di tutti gli atti e presentare memorie difensive nel termine di 15 giorni dall'avviso.

Decorso tale termine, la Commissione, con provvedimento motivato e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può disporre l'archiviazione. In tal caso l'ordinanza di archiviazione è depositata presso la Segreteria generale del Senato della Repubblica e portata a conoscenza dei senatori.

Entro cinque giorni dal deposito, la maggioranza assoluta dei componenti del Senato può chiedere la revoca dell'ordinanza di archiviazione.

In caso di mancata archiviazione, o di revoca dell'ordinanza di archiviazione, ai sensi del comma precedente, la Commissione trasmette una relazione all'Assemblea del Senato ».

9.11 VALITUTTI

*Sostituire in tutto l'articolo le parole: « Sezione istruttoria » ovvero la parola: « Sezione » con le altre: « Collegio istruttorio ».*

9.14 IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: « la Sezione istruttoria » con le altre: « Il Collegio*

*istruttorio » e la parola: « Commissione » con le altre: « Giunta competente ».*

9.1 BENEDETTI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI

*Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

« La Giunta competente dà notizia della avvenuta trasmissione all'inquisito, il quale può prendere visione degli atti e presentare memorie nel termine di 15 giorni dall'avviso.

Decorso tale termine la Giunta riferisce all'Assemblea sulle proposte formulate dal Collegio istruttorio ».

9.2 BENEDETTI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI

*Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

« 2. La Commissione, ove la Sezione abbia concluso per l'archiviazione, dispone il relativo provvedimento.

3. Quando le conclusioni della Sezione siano diverse, la Commissione ne dà notizia all'inquisito, il quale può prendere visione di tutti gli atti e presentare memorie difensive nel termine di quindici giorni dall'avviso.

4. Decorso tale termine e ove non richieda alla Sezione istruttoria lo svolgimento di ulteriori indagini entro un termine non superiore a tre mesi, la Commissione può disporre la archiviazione con provvedimento motivato e con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

5. In caso di mancata archiviazione la Commissione trasmette una relazione alla Assemblea della Camera competente ».

9.12 VASSALLI

*Al comma 2, sostituire le parole: « La Commissione » con le altre: « La Giunta »; le parole: « la Sezione » con le altre: « il Collegio »; aggiungere, in fine, le parole: « e rinvia gli atti al Collegio per i provvedimenti di competenza ».*

9.3 BENEDETTI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:*  
« disponendo il relativo provvedimento ».

9.7 SCHIETROMA

*Al comma 3, sostituire le parole:* « della Sezione » *con le altre:* « del Collegio »; *la parola:* « Commissione » *con l'altra:* « Giunta »; *sopprimere la parola:* « difensive ».

9.4 BENEDETTI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI

*Al comma 3, sostituire le parole:* « dà notizia dell'avvenuta trasmissione all'inquisito » *con le altre:* « ne dà notizia all'inquisito ».

9.8 SCHIETROMA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Decorso tale termine, la Giunta trasmette una relazione all'Assemblea ».

9.5 BENEDETTI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Decorso tale termine e ove non si avvalga della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, la Commissione può disporre l'archiviazione con provvedimento motivato e con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti ».

9.9 SCHIETROMA

*Sopprimere il comma 5.*

9.6 BENEDETTI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. In caso di mancata archiviazione, la Commissione permanente trasmette una relazione all'Assemblea del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati ».

9.10 BONIFACIO, VASSALLI, RUFFINO, MURMURA, GIUST, VENTURI, BUTINI, PASTORINO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. In caso di mancata archiviazione gli atti e la relazione della sezione istruttoria sono inviati all'Autorità giudiziaria di cui al successivo articolo 11, salvo che la Commissione non ritenga di trasmettere una relazione all'Assemblea della Camera competente ».

9.15 COVI, ROSSI, GUALTIERI, PINTO, VASSALLI, RUFFINO, JANNELLI, DE CATALDO

*Al comma 5 sostituire le parole:* « del Senato » *con le altre:* « della Camera competente ».

9.13 SCHIETROMA

Come sapete, onorevoli colleghi, il senatore Benedetti, primo firmatario degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, ha avuto un incidente automobilistico. Gli inviamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 9.11.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.14 da me presentato è necessitato da una precedente deliberazione. È ovvio che la sezione istruttoria debba essere sostituita dal collegio istruttorio e inoltre l'articolo va modificato nel senso che la parola « Commissione » sia sostituita dalla parola « Giunta ».

Trattandosi di modifiche non solo formali, ma rese necessarie da precedenti deliberazioni, credo sia una perdita di tempo illustrarle con ulteriori motivazioni.

DE SABBATA. Signor Presidente, per quel che riguarda l'articolo 9, siamo d'accordo con il testo della Commissione, sempre tenendo conto delle intese che si sono realizzate. Naturalmente l'articolo va emendato relativamente alle espressioni che richiedono un coordinamento con gli articoli già approvati. Per il resto non abbia-

mo altro da proporre. Pertanto ritiriamo tutti i nostri emendamenti all'articolo 9.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 9.12, che concerne quattro dei cinque commi dell'articolo 9, ha un valore puramente tecnico.

Richiamo soprattutto l'attenzione sul secondo comma dove, invece di dire: la Commissione, ove la Sezione abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto », così come è detto nel testo della Commissione, io preferirei che si prevedesse l'emanazione di un provvedimento conforme a questa archiviazione. Infatti il collegio istruttorio, come adesso si deve leggere al posto di « Sezione » non è che prenda un provvedimento esso stesso: presenta solo delle conclusioni senza adottare un provvedimento. E allora il prendere atto da parte della Giunta, come adesso si deve leggere in luogo di « Commissione », non mi sembra che significhi disporre: ci vuole un potere formale di archiviazione. E di chi deve essere questo potere formale? Non del collegio istruttorio, il quale trasmette soltanto queste proprie conclusioni: deve essere, secondo me, dell'organo parlamentare, che penso debba emanare un provvedimento di contenuto analogo alla presa d'atto; ma, ripeto, non è che un suggerimento di carattere tecnico.

La modifica al terzo comma ha carattere puramente formale. La novità è rappresentata da quanto prevedo nel comma quarto, dove ammetto che ci possa essere la necessità di nuovi riscontri istruttori richiesti soprattutto dalla difesa dell'inquisito. Infatti propongo nel comma quarto: « Decorso tale termine e ove non richieda alla Sezione istruttoria » — ora collegio istruttorio — « lo svolgimento di ulteriori indagini entro un termine non superiore a tre mesi, la Commissione » — ora la Giunta — « può disporre l'archiviazione con provvedimento motivato e con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti ».

Per questa parte l'emendamento è uguale al testo della Commissione: la novità è solo rappresentata dalla possibilità di una richiesta di ulteriori indagini da parte della Giunta.

Direi che non c'è nient'altro, perchè anche il testo del quinto comma non è che la modifica formale dell'Assemblea della Camera competente invece che l'Assemblea del Senato.

Si tratta quindi di un emendamento modesto, i cui termini essenziali sono quelli del secondo e del quarto comma, come ho già chiarito. Comunque, avendo aggiunto la mia firma all'emendamento 9.15, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, si intende che il quinto comma dell'emendamento 9.12 è ritirato, in relazione appunto, a tale mia adesione.

\* SCHIETROMA. Ritiro tutti i miei emendamenti perchè sono assorbiti dall'emendamento 9.12 che, come avevo già detto in sede di discussione dell'articolo 8, assorbe anche l'emendamento 8.3 che a suo tempo ho ritirato per la stessa ragione.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 9.15 — nel quale ovviamente vanno adoperate le espressioni collegio istruttorio in luogo di « Sezione » e Giunta in luogo di « Commissione » — tende a stabilire il principio che in caso di mancata archiviazione gli atti e la relazione sono inviati all'autorità giudiziaria di cui al successivo articolo 11, « salvo che la Giunta non ritenga di trasmettere una relazione all'Assemblea della Camera competente ». In sostanza, si inverte quanto è contenuto nel comma 5 dell'articolo 9, dove era previsto che, una volta che non fosse stabilita l'archiviazione, gli atti dovevano essere rimessi senz'altro all'Assemblea.

Questo emendamento tende a sostituire il comma che l'emendamento presentato dal senatore Vassalli lasciava immutato rispetto al testo originario dell'articolo 9.

BONIFACIO. L'emendamento 9.10 è puramente consequenziale alla scelta dell'articolo 1: « trasmette una relazione all'Assemblea del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati ».

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Per quanto riguarda l'emendamento 9.15, che sostituisce il quinto comma dell'emendamento Vassalli, sono d'accordo. Concordo anche sul testo dell'emendamento 9.12, presentato appunto dal senatore Vassalli, salvo che sul punto 2, che riguarda il secondo comma, in quanto qui si accentua, deformando l'impostazione del disegno di legge, la commistione tra il potere istruttorio che spetta al magistrato ed il residuo di una concezione in base alla quale in realtà tutto il potere è nelle mani del Parlamento. In questo caso, c'è una funzione istruttoria che è nelle mani dei giudici. C'è una possibilità di archiviare, certo, ma c'è anche una proposta che viene dal magistrato ed è su quella proposta che la Commissione interviene.

Il senatore Vassalli si è domandato chi dispone nel caso la proposta venga accolta. Non credo si tratti di un provvedimento di carattere giurisdizionale che debba emanarsi dal Parlamento, ma credo sia più corretta la dizione della Commissione che dice: « ne prende atto ». Infatti, i provvedimenti consequenziali vanno assunti secondo le norme ordinarie. Quindi, siccome stasera siamo tutti attenti a non forzare eccessivamente rispetto ad un impianto che bene o male la maggioranza ha votato in Commissione e perchè noi non abbiamo votato quel testo) non vorremmo trasformarci, in ragione del meno peggio, che non è la nostra linea, in difensori del testo che voi avete votato in Commissione. Però, se con l'intenzione di perfezionare, poi si forza sempre di più in questa direzione, dobbiamo esprimere il nostro disaccordo, perchè quando quella frase fu introdotta in Commissione, la formula « ne prende atto » rappresentò un punto di equilibrio.

Quindi concorderei con l'emendamento proposto dal senatore Vassalli per quanto riguarda i punti 3 e 4 e per quanto riguarda il quinto comma con l'emendamento 9.15, accettato, del resto, dallo stesso senatore Vassalli e pregherei quindi il senatore Vassalli, in relazione a queste osservazioni, di ritirare il punto 2 del suo emendamento.

VASSALLI. Signor Presidente, ritiro il punto 2 dell'emendamento 9.12 da me proposto.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento dal senatore Vassalli.

I tre mesi di cui si parla al punto 4 dell'emendamento da lei proposto, senatore Vassalli, sono ulteriori rispetto ai tre mesi indicati nell'articolo 7? Cioè, diventano 5 più 3 più 3, cioè 11? Non riesco ad effettuare il coordinamento di questa parte.

Infatti, bisogna ricordare che questi tre mesi possono essere dati prima delle conclusioni del giudice, in base all'articolo 7, dopo di che, se qui si ripete ancora questo termine di tre mesi, diventano cinque più tre più tre.

VASSALLI. Questo è il mio intendimento, in quanto si tratterebbe di un termine richiesto anche eventualmente nell'interesse dell'inquisito in caso di indagini non espletate. D'altra parte, non dico che dobbiamo ripetere l'esperienza della Commissione inquirente, tuttavia questa ha dimostrato che in certi procedimenti abbastanza complessi ci siano voluti tempi che vanno assai al di là dell'insieme di questi stabiliti.

Soprattutto in materia di certi reati ministeriali vi è stata l'implicazione anche di altri soggetti; qualche volta, come l'esperienza insegna, con implicazioni internazionali, con indagini di estrema complessità, come abbiamo visto attraverso esemplificazioni storiche recenti, che implicano viaggi oltre oceano e quant'altro, per cui un complesso di termini sempre contenuti rispetto alla prassi attuale, anche criticata, e giustamente, non deve spaventare. Quindi nella mia proposta il termine di tre mesi è effettivamente aggiuntivo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei chiedere scusa ai colleghi perchè, aderendo all'emendamento presentato dal senatore Vassalli, mi è sfuggito — e chiedo scusa — che al punto 4 del suo emendamento il senatore Vassalli ha usato la dizione che abbiamo concordemente respinto in Commissione. Allora, io mi domando, non parliamo di correttezza...

VASSALLI. È un emendamento precedente questo.

MAFFIOLETTI. Vi era il fatto che ulteriori indagini non sono richieste alla sezione istruttoria dal Parlamento, cioè dalla Giunta, ma è la sezione istruttoria che chiede al Parlamento una proroga perchè ha bisogno di svolgere ulteriori indagini.

Il fatto che il Parlamento ordini al magistrato di svolgere altre indagini significa entrare nel merito processuale e noi siamo stati attenti a non fare queste commistioni o almeno a non eccedere in questa direzione.

Credo che tutti risentiamo il modo affaticato nel quale procediamo, però abbiamo a lungo discusso in Commissione di questa cosa con maggior serenità e tempo a disposizione e si era arrivati alla conclusione che la richiesta veniva dal magistrato perchè altrimenti si ingenerava una specie di subordinazione tra magistrato e Giunta che accentuava un carattere di ingresso nella competenza di merito processuale istruttoria da parte della Giunta che non è più sostenibile in base allo schema logico-normativo che vogliamo adottare.

Per questa parte quindi ritiro la mia adesione però non so se questo ragionamento può servire a far maturare osservazioni che non sono venute, del resto, da parte mia. Credo che possiamo rivalutare anche sotto questo profilo il testo licenziato dalla Commissione.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Se debbo andare progressivamente alla rinuncia di tutte le parti del mio emendamento lo posso fare. Voglio però chiarire una cosa: questo famoso schema della Commissione naturalmente lo rispetto profondamente ma non ne sono stato partecipe perchè non ho l'onore di appartenere alla 1ª Commissione affari costituzionali che ha lavorato su questo testo; ho quindi elaborato i miei emendamenti con una certa autonomia.

Adesso mi si dice che c'è stata una profonda discussione circa questi rapporti, per i quali il Parlamento non potrebbe mai chiedere al collegio di fare determinate indagini e che questo sarebbe addirittura contro lo schema mentale della Commissione.

Non so che cosa i parlamentari dell'altro ramo del Parlamento riusciranno alla fine a ricostruire a proposito di un ordinato schema con cui si è proceduto al Senato. Comunque non ho alcuna obiezione a ritirare questa parte dell'emendamento. Vi ho premesso che sono emendamenti di carattere tecnico, diretti a realizzare una maggiore funzionalità delle indagini nel loro complesso. Anche la rinuncia di poc'anzi circa la « presa d'atto » l'ho fatta *pro bono pacis*, ma non è che ne sia profondamente convinto perchè un provvedimento da parte di qualcuno, conclusivo di un'indagine istruttoria che bene o male c'è stata (ed è stata, lo rilevava adesso giustamente in una nostra conversazione il collega Gallo, davanti a un organo giurisdizionale) bisogna che lo si adotti. Comunque, se ritenete che la presa d'atto risponda meglio a quella che è stata tutta la concezione generale della Commissione che non deve essere toccata, posso benissimo rinunciare a questa parte dell'emendamento.

Mi pare che stiamo facendo un lavoro conforme appunto a quelle che sono le ore ed i tempi nei quali si lavora su questa materia altamente tecnica, meritevole di notevoli considerazioni, di approfondi-



mento e di dibattito, al di fuori di qualsiasi schema politico.

Anche il senatore Maffioletti ha rilevato che in un certo senso, purtroppo, procediamo in un modo non del tutto conforme alla serietà della materia di cui si tratta anche se certamente l'impegno del Senato, prima di tutto della sua Presidenza e di tutti noi, vuole essere il più serio. Se ritenete che anche questi emendamenti disturbino e dobbiamo mantenere il testo della Commissione con l'aggiunta dell'emendamento del senatore Covi, non ho alcuna difficoltà a ritirare anche questa parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque ritirerebbe il quarto comma dell'emendamento?

VASSALLI. Certamente, non vale la pena di stare a stuzzicare in questo modo, a quest'ora, i testi elaborati. Meglio che ce ne stiamo a testi, come ha detto il senatore Maffioletti, che possono avere avuto quel maggiore approfondimento che, almeno in via presuntiva, è inerente ai lavori di Commissione.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, sono mortificato di disturbare a quest'ora però debbo far mio il comma due dell'emendamento 9.12 testè ritirato dal collega Vassalli, sul quale chiedo di votare, proprio per quello che egli ha ricordato riportando anche l'opinione del senatore Gallo.

Sarei disposto a ritirare questo emendamento, se mi si chiarisce che cosa significa la frase: « la Commissione, ove la Sezione abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto ».

GALLO. Emana il relativo provvedimento.

DE CATALDO. Quindi, signor Presidente, se mi viene data una spiegazione su questo periodo, sono disposto a ritirare la parte dell'emendamento del senatore Vassalli che ho fatta mia; diversamente ritengo di dover insistere per la sua votazione.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, il problema si può risolvere aggiungendo al testo della Commissione, all'articolo 9, dopo le parole « ne prendo atto » le altre « ed emana il relativo provvedimento », cioè quell'atto dovuto da parte della Giunta.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il senatore De Cataldo ha fatto proprio l'emendamento Vassalli. A proposito di quest'ultimo vorrei ribadire l'interpretazione che ho dato al quarto comma. Laddove viene stabilito: « Decorso tale termine e ove non richieda alla Sezione istruttoria lo svolgimento di ulteriori indagini... » si fa riferimento ad una facoltà che è attribuita all'inquisito. Ritengo che questa facoltà sia estremamente opportuna in quanto dobbiamo tener conto anche dei diritti della difesa. Nel caso precedente i cinque mesi sono dati *ex lege*, i tre mesi di proroga sono dati dalla Commissione su richiesta della Sezione istruttoria e può darsi che sia l'inquisito che avverta le necessità che l'istruttoria venga approfondita, per cui ritengo opportuno offrirgli questa facoltà. Forse l'emendamento va meglio precisato per cui propongo di riformulare il testo in questo senso: « Decorso tale termine e ove l'inquisito non richieda alla Sezione istruttoria lo svolgimento di ulteriori indagini... ».

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, intervengo solamente per fare una precisazione in quanto personalmente ho rinunciato al mio emendamento. Comunque mi fa piacere sentire che il senatore Covi lo risollevi dalla dimenticanza in cui lo avevo gettato. Debbo fare presente che vi è un errore o una lacuna, avendo dimenticato di inserire nel testo la parola « l'inquisito ». Tuttavia dai

miei interventi precedenti, e precisamente quando mi sono riferito alla necessità che la difesa potesse sviluppare ulteriormente delle richieste di indagine, era implicito che intendevo soprattutto riferirmi alla facoltà dell'inquisito. Signor Presidente, ripeto comunque che sono intervenuto solamente per dare un chiarimento e non per riesumare un emendamento al quale ho rinunciato anche se è stato fatto proprio da altri colleghi.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SCHIETROMA. Signor Presidente, ho rinunciato ai miei tre emendamenti, al 9.7, al 9.8 e al 9.13, in quanto avevano il medesimo contenuto dell'emendamento presentato dal senatore Vassalli. Se il senatore Vassalli rinuncia al suo emendamento, io debbo mantenere i miei emendamenti in quanto integrano, in alcuni punti, il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Schietroma, lei ha già ritirati.

SCHIETROMA. Nel ritiro dei miei emendamenti era implicito il mantenimento dell'emendamento del senatore Vassalli: li avevo ritirati sotto condizione.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, do atto al senatore Schietroma che ha ritirato i propri emendamenti esclusivamente perchè vi era il mio, penso, quindi che gli emendamenti del senatore Schietroma debbano ritenersi ancora in piedi, essendo stato ritirato l'emendamento 9.12. Se però questa interpretazione, che mi permetto di suggerire, non fosse valida, mi pare che sia già implicito nel contributo testè fornito dal senatore Covi, che egli riprende quella posizione.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento che ho fatto mio, purchè venga messo in votazione l'emendamento del senatore Schietroma 9.7 o, eventualmente l'integrazione proposta dal senatore Bonifacio.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SCHIETROMA. Signor Presidente, a me interessa che sia stabilito che i miei emendamenti restano dopo che il senatore Vassalli ha ritirato i suoi. Visto che ormai sembra che l'Assemblea, dopo il ritiro dell'emendamento Vassalli, voglia far riferimento al testo della Commissione, mi interessa che al testo della Commissione venga votato l'emendamento aggiuntivo 9.7.

Mi interessa inoltre che al terzo comma si dia notizia all'inquisito, non solo della avvenuta trasmissione delle conclusioni della sezione istruttoria, ma anche, in sintesi, di ciò che viene proposto, che è la sostanza dell'emendamento 9.8.

Al quinto comma del testo della Commissione si fa riferimento all'Assemblea del Senato, mentre si dovrebbe far riferimento alla Camera competente; mi pare che ciò sia però previsto dall'emendamento 9.15 del senatore Covi.

Insisto quindi per la votazione degli emendamenti 9.7 che si riferisce al secondo comma, e 9.8 che si riferisce al terzo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLI, *relatore*. Spero che a questa ora sia ancora possibile chiarire alcune idee, anche se non mi pare del tutto limpido l'oggetto della votazione. Cercherò di riassumere. Anche se vengo esortato a esprimere i pareri con i sì o con i no, bisogna che io sappia su che cosa devo formulare un parere.

Mi pare — e chiedo di essere corretto dalla Presidenza se non ho inteso bene, in questo clima abbastanza frastornante — che

siano in votazione il punto 3 dell'emendamento Vassalli, l'emendamento 9.15 presentato dal senatore Covi, l'emendamento 9.7, del senatore Schietroma, e l'emendamento 9.8, anch'esso del senatore Schietroma, e nient'altro: tutto il resto deve considerarsi ritirato.

Se la situazione sta in questi termini, debbo precisare che il relatore non può — come ha già segnalato in precedenza — esprimere un parere personale, ma deve sforzarsi di interpretare la volontà della Commissione. Sarei stato favorevole al punto 2 dell'emendamento presentato dal senatore Vassalli, ma come relatore, devo dire che la Commissione ha discusso ampiamente l'argomento ed è stata di parere contrario, con decisione pressochè unanime. Vi è invece accordo ed esprimo parere favorevole sul punto 3 dell'emendamento del senatore Vassalli e sull'emendamento 9.15, come pure sull'emendamento 9.7, del senatore Schietroma.

Per quanto attiene all'emendamento 9.8, anch'esso del senatore Schietroma, lo ritengo assorbibile dall'emendamento del senatore Vassalli. Vi è una diversità formale che però non mi porta a preferire il testo del senatore Schietroma a quello del senatore Vassalli.

Rivolgo quindi un invito al senatore Schietroma perchè ritiri l'emendamento 9.8.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, per quanto riguarda il comma 2 del testo proposto dalla Commissione voglio riproporre la modifica intesa ad aggiungere alle parole: « ne prende atto » le altre: « ed emana il relativo provvedimento ».

Preciso che in Commissione il contrasto vi è stato su altro aspetto, cioè se, proposta dalla sezione istruttoria o dal collegio istruttorio l'archiviazione, la Commissione o la Giunta potesse andare di contrario avviso e investire l'Aula. Quindi, con la mia proposta non si altera affatto il punto proposto dalla Commissione. Propongo di aggiungere « ed emana il relativo provvedimento »: è un provvedimento dovuto.

PRESIDENTE. Naturalmente, è necessario che siano il relatore o il Governo, se lo ritengo, a far propria, formalizzandola in emendamento, tale modifica.

CASTELLI, *relatore*. Posso fare mio lo emendamento se vi è una unanimità nella Commissione. Non sono io che cambio opinione, ma è la Commissione.

È bene che ciascuno in Aula si assumi le proprie responsabilità. Io assumo le mie, come relatore, fino in fondo, ma certamente non accetto quelle di chi cambia opinione ogni due minuti.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, se lei mi consente enuncerò i voti del Gruppo comunista.

Saremmo stati contro il punto 2 dello emendamento 9.12 per le ragioni che sono state esposte dal senatore Maffioletti, giacchè non si vuole sovrapporre un provvedimento della Giunta, organo della Camera dei deputati, al provvedimento del giudice, perchè si ritiene che la giurisdizione compete a quest'ultimo. Si può comunque accettare, corrispondendo alla preoccupazione espressa dal senatore Vassalli, che si formalizzi il provvedimento di presa d'atto secondo il criterio suggerito dal senatore Bonifacio che è conforme all'emendamento presentato dal senatore Schietroma. Quindi, il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 9.7, a favore del comma 3 dell'emendamento 9.12, perchè concorda con le osservazioni che sono state fatte e con l'emendamento del collega Schietroma.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 9.7, presentato dal senatore Schietroma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Schietroma.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 3 dell'emendamento 9.12, presentato dal senatore Vassalli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.15.

**È approvato.**

L'emendamento 9.8 risulta assorbito e l'emendamento 9.10 precluso.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

#### Art. 10.

L'Assemblea del Senato della Repubblica delibera la messa in stato di accusa o l'archiviazione. Non partecipa alla deliberazione il senatore al quale il procedimento si riferisca.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La Camera competente esamina entro 60 giorni la relazione della Giunta.

Se la proposta della Giunta di cui all'articolo 5 è per l'accoglimento delle conclusioni del collegio istruttorio, essa può essere respinta con il voto contrario della

maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea della Camera competente.

Se la proposta della Giunta è difforme dalle conclusioni del collegio istruttorio, essa è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea della Camera competente ».

10.5

IL RELATORE

*All'emendamento 10.1 al secondo e terzo comma sostituire le parole: « dei due terzi » con le altre: « della maggioranza assoluta ».*

10.1/1

IL RELATORE

*All'emendamento 10.1 sostituire il primo comma con il seguente: « La Camera competente delibera la messa in stato di accusa o l'archiviazione ».*

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: « Non partecipa alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce ».*

10.1/2

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La Camera competente autorizza la prosecuzione del giudizio ovvero dispone l'archiviazione.

Se la proposta della Giunta è per l'accoglimento della richiesta della magistratura, può essere respinta con il voto contrario dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Se la proposta della Giunta è difforme dalla richiesta della Magistratura, è accolta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea ».

10.1

MAFFIOLETTI, BENEDETTI, DE SABATA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'Assemblea del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati delibera la messa in stato di accusa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non partecipa

alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce ».

10.3 RUFFINO, VASSALLI, MURMURA,  
GIUST, VENTURI, BUTINI, PASTO-  
RINO, COLOMBO SVEVO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'Assemblea della Camera competente si riunisce entro sessanta giorni dal momento in cui riceve la relazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo e, ove non ritenga di richiedere nuove indagini entro un termine non superiore a cinque mesi, delibera il rinvio a giudizio delle persone inquisite o dispone l'archiviazione. Non partecipa alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce ».

10.2 SCHIETROMA

*In via subordinata all'emendamento 10.2, sostituire l'articolo con il seguente:*

« Ricevuta la relazione della Commissione di cui all'articolo 5, l'Assemblea della Camera competente si riunisce entro sessanta giorni e delibera il rinvio a giudizio delle persone inquisite o dispone l'archiviazione. Non partecipa alla votazione il parlamentare cui il procedimento si riferisce ».

10.4 SCHIETROMA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CASTELLI, *relatore*. L'emendamento 10.5 assorbe l'emendamento 10.11, che quindi deve intendersi ritirato. Mi pare che l'emendamento si illustri da sè: è l'applicazione del principio della maggioranza assoluta in ogni caso di dissenso da parte della Giunta nei confronti del collegio istruttorio.

L'emendamento 10.1/2 è assorbito dall'emendamento 10.5 solo per la prima parte, che tendeva a sostituire il primo comma con il seguente: « La Camera competente delibera la messa in stato di accusa o l'archiviazione ».

Rimane invece il comma aggiuntivo, che forma oggetto della seconda parte dell'emen-

damento, con le parole: « Non partecipa alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce », che inserisco in coda all'emendamento 10.5.

DE SABBATA. Ritiriamo l'emendamento 10.1, aderendo all'emendamento del relatore.

RUFFINO. Ritiriamo l'emendamento 10.3.

SCHIETROMA. Anch'io ritiro gli emendamenti 10.2 e 10.4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 10.5.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Art. ...

« Il Senato della Repubblica, ove deliberi il rinvio a giudizio, può dichiarare insieme la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. ».

10.0.1 SCHIETROMA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

\* SCHIETROMA. Come dicevo in altri interventi, il proposito è quello di sdrammatizzare le procedure. Infatti, potrebbe anche darsi il caso di un rinvio a giudizio per reati non proprio gravi, per i quali non sia necessario che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro sia sospeso. Pertan-

to, se il relatore è d'accordo, credo che una norma del genere potrebbe essere utile.

Naturalmente, è necessaria una modifica formale sostituendo alle parole: « Il Senato della Repubblica » le parole: « La Camera competente ».

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**CASTELLI, relatore.** Il relatore deve dare atto che l'argomento non è stato specificamente affrontato in Commissione. Evidentemente, non è possibile riunire la Commissione alle 0,25 affinché formuli il proprio parere.

Personalmente, il relatore è convinto della validità dell'impostazione del senatore Schietroma, anche alla luce delle argomentazioni del senatore De Cataldo.

**BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo si rimette all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento.

**DE CATALDO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CATALDO.** Voterò a favore di questo emendamento, così come rappresentato dal senatore Schietroma, perchè sono estremamente preoccupato, ove non ci fosse una previsione del genere, che qualche collegio istruttorio, facendo riferimento per analogia alla legge sugli impiegati dello Stato, ad esempio, sospenda il ministro o il Presidente del Consiglio dei ministri! Sono pertanto favorevole a questo emendamento.

**BONIFACIO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONIFACIO.** Sono favorevole all'emendamento del senatore Schietroma anche se

intendo suggerire due piccole modifiche. Innanzitutto andrebbe corretta l'espressione: « il rinvio a giudizio », in quanto nel disegno di legge non ne abbiamo mai parlato, sostituendola con: « la messa in stato d'accusa ». Inoltre propongo che venga soppressa la parola: « insieme ».

**SCHIETROMA.** Sono d'accordo.

**CASTELLI, relatore.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Schietroma, con le modifiche proposte dal senatore Bonifacio e accolte dal presentatore, nonché con quella avanzata dallo stesso proponente.

**È approvato.**

**DE SABBATA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Per quale motivo, senatore De Sabbata?

**DE SABBATA.** Ho chiesto la parola prima della votazione, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ho visto la mano alzata, senatore De Sabbata, e pensavo stesse votando.

**DE SABBATA.** Volevo soltanto chiedere, dove, nel testo del disegno di legge, si parla di messa in stato d'accusa.

**BONIFACIO.** Non si parla neanche di rinvio a giudizio.

**DE SABBATA.** Appunto, non si parla nè dell'una nè dell'altro. Il senatore Schietroma aveva presentato un testo con le parole: « rinvio a giudizio » e non abbiamo potuto avere prima della votazione chiarimenti sul perchè della loro sostituzione con: « messa in stato d'accusa ».

**BONIFACIO.** Signor Presidente, desidero dare un chiarimento. Il rinvio a giudizio è certamente improprio perchè tutta l'attività del Parlamento non è giurisdizionale. Mi

meraviglio che sia prevista la formula del rinvio a giudizio.

Il senatore Schietroma accoglie il suggerimento che modestamente gli ho dato.

Il rinvio a giudizio è di competenza del giudice istruttore non è mai del Parlamento.

MANCINO. Ma questo lo abbiamo chiarito anche in sede di Conferenza dei Capigruppo.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, dichiaro la mia contrarietà all'emendamento perchè non ha senso. Infatti questo è un giudizio di carattere politico.

Possibile che il Presidente del Consiglio o un Ministro che è rinviato a giudizio o che è messo in stato di accusa, come ritenete sia meglio dire, non si dimetta? È possibile che debba intervenire il magistrato? A sospendere chi? Vi è forse un rapporto di lavoro dipendente?

BONIFACIO. Non il magistrato.

JANNELLI. Ma che stiamo scherzando? Per carità! Stiamo facendo una legge veramente scorretta sotto moltissimi profili, ma ad ogni modo questo è il massimo a cui si può arrivare.

PRESIDENTE. Avevo messo in votazione l'emendamento, però il senatore De Sabbata voleva alcuni chiarimenti che non gli avevo consentito di avere. Comunque considero approvato l'emendamento 10.0.1.

DE SABBATA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore De Sabbata, è troppo tardi per chiederla.

Le avevo concesso la parola, dopo che era stato votato l'emendamento, solo per un chiarimento.

DE SABBATA. Mi richiamo al Regolamento. Se lei, signor Presidente, mi concede la parola, chiaramente alla fine chiedo la controprova del voto. È molto chiaro. Poi lei faccia quello che vuole, in base a

quello che ritiene di dover decidere. Se mi dà la parola chiedo la controprova.

MIANA. Signor Presidente, abbiamo assistito tutti a quanto è accaduto. Testimonio anch'io personalmente. Il senatore De Sabbata, prima che lei indicasse la votazione, aveva la mano alzata per chiedere la parola. E vi sono molti testimoni di quanto è avvenuto. Questo va detto per correttezza.

PRESIDENTE. È per questo che io gli ho concesso...

MIANA. Lo dico per correttezza, perchè avete visto tutti la mano alzata del senatore De Sabbata.

MANCINO. Che c'entra chiedere la controprova, dopo mezz'ora. Abbiamo già votato.

DE SABBATA. Non è così. Ho chiesto di parlare.

ANDRIANI. Allora ci dovevano impedire di parlare subito.

D'AMELIO. Se vuole avere ragione, senatore Andriani, gliela do.

PRESIDENTE. Mi duole, senatore De Sabbata: lei ha alzato la mano per chiedere la parola, gli altri hanno alzato la mano per votare: io non potevo cogliere questa differenza.

Non essendovi dichiarazioni di voto, si è votato e non posso consentire il prosieguo del dibattito su tale votazione.

DE SABBATA. Così non ho avuto la parola prima nè la controprova. Non ho avuto la parola per fare la dichiarazione di voto e poi si parla di abuso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11:

#### Art. 11.

1. Ove sia stata deliberata la messa in stato di accusa, il giudizio spetta in primo grado ad una sezione della Corte di appello com-

petente per territorio, sorteggiata all'inizio di ciascun anno giudiziario.

2. Non possono partecipare al collegio, in relazione ad un determinato procedimento, coloro che abbiano fatto parte della Sezione istruttoria di cui all'articolo 6, durante il tempo in cui sono state svolte indagini in ordine ai fatti oggetto dello stesso procedimento. Alla sostituzione si provvede mediante sorteggio fra tutti i consiglieri della Corte di appello.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire gli articoli 11 e 12 con il seguente:*

« Ove sia stata deliberata la messa in stato di accusa, il giudizio in primo e in secondo grado spetta all'autorità giudiziaria competente per materia e per territorio ».

11.5

VALITUTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il giudizio promosso ai sensi del precedente articolo spetta in primo grado ad una sezione del tribunale del capoluogo del distretto in cui ricade la competenza per territorio, appositamente costituita all'inizio di ciascun anno giudiziario mediante sorteggio fra tutti i magistrati dello stesso tribunale e presieduta dal magistrato più anziano nel ruolo ».

11.4

MURMURA, VASSALLI, GIUST, VENTURI, BUTINI, PASTORINO, COLOMBO SVEVO, RUFFINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 10 spetta in primo grado al Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello sorteggiata dal Presidente della Corte di Cassazione, in seduta pubblica, all'inizio di ciascun anno giudiziario. Il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione appositamente costituita, all'inizio di ciascun anno giudiziario, mediante sorteggio tra tutti i magistrati dello stesso Tribunale

e presieduta dal magistrato più anziano nel ruolo ».

11.6

SCHIETROMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ... Il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 10 spetta in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello nel quale ricade la competenza per territorio. Il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio fra tutti i magistrati del predetto tribunale in possesso del requisito di almeno otto anni di esercizio delle funzioni e presieduta dal più anziano nel ruolo.

... Non possono partecipare al Collegio previsto dal precedente comma coloro che abbiano fatto parte del Collegio istruttorio di cui all'articolo 6, durante il tempo in cui sono state svolte indagini in ordine ai fatti oggetto dello stesso procedimento. Alla sostituzione si provvede mediante sorteggio a norma del precedente comma ».

11.7

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« Salvo il caso di archiviazione deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, gli atti vengono restituiti al Collegio istruttorio per i provvedimenti di competenza.

Se è autorizzata la prosecuzione del giudizio, questo spetta in primo grado al Tribunale o alla Corte d'assise presso la Corte d'appello competente per territorio.

Il processo è assegnato ad una sezione o ad una Corte di assise estratta a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario ».

11.1

MAFFIOLETTI, BENEDETTI, DE SABBATA

*Al comma 1, sostituire le parole: « Ove sia stata deliberata la messa in stato di accusa il giudizio » con le altre: « Il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 10 ».*

11.3

SCHIETROMA



*Al comma 2, sostituire le parole: « Sezione istruttoria » con le altre: « Collegio istruttorio » e le parole: « della Corte d'appello » con le altre: « del Tribunale ».*

11.2 MAFFIOLETTI, BENEDETTI, DE SABATA

Avverto che l'emendamento 11.3 è stato ritirato. Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 11.5 si intende decaduto.

VASSALLI. L'emendamento 11.4 è stato presentato da un gruppo di senatori che, inserendosi nello spirito trasformativo della competenza della Corte d'appello in primo grado e del tribunale, hanno apportato alcuni ritocchi di carattere tecnico, alcune precisazioni circa la competenza territoriale e altro che non meritano di essere ulteriormente illustrate dal momento che esso è assorbito nell'emendamento 11.7 del relatore, recante il piano generale di proposta della Commissione che ha rivisto i suoi originari intendimenti per presentare alla Assemblea un nuovo testo.

Mi rimetto quindi completamente al relatore e ritiro l'emendamento 11.4.

SCHIETROMA. Ritiro l'emendamento 11.6 perchè è assorbito dall'emendamento 11.7 a firma del relatore.

CASTELLI, *relatore*. Il relatore sta sforzandosi di chiarire all'Assemblea che l'emendamento 11.7 era il frutto di un accordo di natura generale e avrebbe dovuto assorbire tutti gli altri emendamenti all'articolo.

Basta mettere a confronto l'emendamento 11.7 con quanto è stato approvato per la fase istruttoria per vedere che vi è perfetta corrispondenza nella scelta e nell'identificazione dell'organo giudicante. Quindi, così come abbiamo approvato quello, dobbiamo, senza perdere neanche alcune decine di secondi, salvo ovviamente la manifestazione delle opinioni di chi era dissenziente allora e sarà dissenziente anche qui, procedere alla votazione.

MAFFIOLETTI. Ritiriamo gli emendamenti 11.1 e 11.2 a vantaggio di quello del relatore.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, prima di esprimere un voto vorrei un chiarimento dal relatore, ovvero se al sorteggio partecipano anche i giudici del tribunale fallimentare, i giudici del tribunale civile, i giudici del tribunale del lavoro, i giudici del tribunale delle sezioni di sorveglianza, i giudici del tribunale delle sezioni di prevenzione, i giudici del tribunale della sezione agraria e i giudici del tribunale dei minorenni che abbiano almeno otto anni di esercizio delle funzioni.

CASTELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *relatore*. Il problema poteva essere posto in relazione alla scelta dei giudici componenti il collegio istruttorio che avviene negli stessi modi. La dizione, che corrispondeva alla volontà manifestata da coloro che, informalmente, si erano incontrati in rappresentanza delle forze politiche, proponeva la scelta tra tutti i magistrati addetti al tribunale e tutti significa evidentemente tutti. Mi rendo perfettamente conto che una certa elencazione effettuata con la solita abilità dialettica, dal senatore De Cataldo, può creare un determinato effetto (non vorrei che fosse invece effettistica). Il senatore De Cataldo però dovrebbe sapere che il giudice addetto alla sezione lavoro può essere stato per 20 anni giudice penale ed essere dal 1° gennaio alla sezione lavoro. Ritenere che si trovi competenza professionale solo nei magistrati addetti ancora alla sezione penale mi pare ipotesi piuttosto azzardata.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, vorrei suggerire al relatore, se già non vi ha provveduto, la sostituzione del sostantivo « magistrati » con quello « giudici », in quanto avevamo concordato di essere categorici nell'esclusione della partecipazione dei funzionari e dei magistrati del pubblico ministero.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, accetto l'invito del senatore Vassalli. Anche in questo caso la correzione è stata fatta per il testo riguardante la fase istruttoria ma non è stata ricopiata in questa sede per quella fretta che tutti stiamo lamentando questa sera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, con le modifiche proposte dal senatore Vassalli e accolte dal relatore.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

#### Art. 12.

Le sentenze di primo grado sono appellabili in secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una Sezione penale sorteggiata all'inizio di ciascun anno giudiziario.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

12.2 MAFFIOLETTI, DE SABBATA, BENEDETTI, MORANDI, MARTORELLI, BELLAFIGLIORE, LOTTI, GHERBEZ

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le sentenze emesse dal collegio di cui al precedente articolo sono appellabili in secondo grado innanzi alla Corte di appello territorialmente competente ed il relativo

procedimento si svolge innanzi ad una sezione appositamente costituita all'inizio di ciascun anno giudiziario mediante sorteggio fra tutti i consiglieri della Corte stessa ».

12.3 MURMURA, VASSALLI, GIUSTI, VENTURI, BUTINI, PASTORINO, COLOMBO SVEVO, RUFFINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili dinanzi alla Corte di appello di cui al precedente articolo e il giudizio è affidato ad una sezione sorteggiata all'inizio di ciascun anno giudiziario.

2. Non possono partecipare al collegio, in relazione ad un determinato procedimento, coloro che abbiano fatto parte della Sezione istruttoria di cui all'articolo 6, durante il tempo in cui sono state svolte indagini in ordine ai fatti oggetto dello stesso procedimento. Alla sostituzione si provvede mediante sorteggio fra tutti i consiglieri della Corte di appello ».

12.4 SCHIETROMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili innanzi alla Corte di appello competente per territorio ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio fra tutti i consiglieri della Corte stessa ».

12.5 IL RELATORE

*Sostituire le parole:* « Le sentenze di primo grado sono appellabili in secondo grado innanzi » *con le altre:* « Le sentenze emesse dal Collegio di cui al precedente articolo sono appellabili innanzi ».

12.1 SCHIETROMA

Avverto che l'emendamento 12.1 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo sull'emendamento presentato dal relatore e ritiro quello presentato dalla mia parte politica.

VASSALLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.3.

SCHIETROMA. Anch'io, signor Presidente, ritiro l'altro mio emendamento.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, anche in relazione all'articolo 12 vorrei compiere lo sforzo di arrivare ad una soluzione rapida senza adempimenti rituali che, esistendo un accordo, appaiono superflui. Questo emendamento è una rigorosa applicazione dei criteri seguiti per la fase istruttoria, e, poco fa, per il giudizio di primo grado; prevede naturalmente il sorteggio tra tutti i consiglieri della Corte d'appello senza il limite degli otto anni, superfluo in quanto per essere nominato consigliere di Corte d'appello sono necessari 14 anni di esercizio delle funzioni.

Questo emendamento, secondo le intese, dovrebbe portare al ritiro di tutti gli altri che non risultino già assorbiti. Per questo motivo, chiedo se l'intesa è confermata ed invito a votare solamente l'emendamento 12.5, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

#### Art. 13.

Le sentenze di secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

13.1 MAFFIOLETTI, DE SABBATA, BENEDETTI, MORANDI, MARTORELLI, BELLAFFIORE, LOTTI, GHERBEZ

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le sentenze emesse in secondo grado sono impugnabili avanti alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità ».

13.2 SCHIETROMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le sentenze emesse in secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità davanti alla Corte di Cassazione secondo le norme ordinarie ».

13.3 IL RELATORE

Avverto che gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono stati ritirati.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 13.3.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, anche per l'articolo 13 si ripete la stessa situazione. È stato presentato un emendamento da parte del relatore, frutto di intese generali, che assorbe tutti gli altri emendamenti, si limita a stabilire il principio che il ricorso alla Cassazione non comporta più — come nel testo della Commissione — il procedimento davanti alle sezioni unite ma segue la strada normale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge ».

14.1

VASSALLI

*Premettere il seguente comma:*

« 1. Nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione concernente gli stessi ».

14.2

SCHIETROMA

Invito i presentatori ad illustrarli.

VASSALLI. L'emendamento 14.1 affronta opportunamente un problema di coordinamento e di abrogazione; infatti nella legge costituzionale dell'11 marzo 1953, n. 1, « Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale », sono contenute sia disposizioni che concernono il Presidente della Repubblica, per il quale come è noto sopravvive la competenza della Corte costituzionale, sia disposizioni concernenti il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri. Lo scopo dell'emendamento è quello di eliminare ogni possibile riferimento in quella legge al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri.

La seconda clausola è una clausola generale di opportunità; anche in questa circostanza avrei voluto far presente — ed è questo un problema di coordinamento —

che oggi pomeriggio quando abbiamo votato un emendamento del senatore Schietroma abbiamo sostituito, su proposta del relatore, la parola comma alla parola articolo. Andava invece mantenuta proprio la parola articolo perchè si faceva riferimento al testo integrale di un articolo della legge costituzionale 11 marzo 1953. Spero comunque che questo ultimo sia esclusivamente un problema di coordinamento risolvibile in altra sede.

Quello che mi premeva sottolineare era l'opportunità di eliminare dalla legge costituzionale che mantiene vigore per quel che concerne il Presidente della Repubblica ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri.

\* SCHIETROMA. Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Vassalli, cui ho fatto riferimento quando ho rinunciato precedentemente ad un altro mio emendamento. Sono anche d'accordo con il richiamo all'articolo 103 del Regolamento proprio in relazione alla espunzione di alcune norme dalla legge costituzionale che rimane in vigore solo per il Presidente della Repubblica, in quanto abbiamo messo un cappello al secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge che è improprio, perchè — se il relatore è d'accordo — quell'articolo 4 deve essere articolo di questa legge e non essere invece riferito alla legge costituzionale che rimane valida solo per i reati commessi dal Presidente della Repubblica.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, sono d'accordo con il rilievo testè fatto dal senatore Schietroma; abbiamo lungamente discusso se conservare o meno l'aggravante per reati di particolare gravità. Abbiamo votato il nuovo articolo 15 della legge 11 marzo 1953 con un cappello; se ora abroghiamo, per la parte che riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, ciò che vi è nella legge del 1953, creiamo una norma incoerente con la nostra decisione.

Bisogna allora che in sede di coordinamento si tolga quel cappello introduttivo in modo che l'aggravante faccia parte di questa legge. In tal caso andrebbe bene la soppressione di ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri contenuto nella legge 11 marzo 1953, n. 1.

**PRESIDENTE.** Lei quindi è favorevole all'emendamento Vassalli?

**BONIFACIO.** Se resta il cappello alla aggravante sono contrario all'emendamento; sarei d'accordo sull'emendamento ove si tolga il cappello introduttivo che ha conservato a quella legge costituzionale l'aggravante.

Preciso, signor Presidente. L'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione inizia recitando: « Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente: ... ». Questo cappello della norma è stato conservato nell'approvazione dell'articolo 4. Sarebbe incoerente adesso sopprimere, nella stessa legge, tutto ciò che si riferisca al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri. In sede di coordinamento — e in questi limiti sono favorevole all'emendamento Vassalli — occorre eliminare, nell'articolo 4, il riferimento alla legge costituzionale 11 marzo 1953; in tal modo l'aggravante resta testo di questa legge che si riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri.

**VASSALLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VASSALLI.** Voglio solo chiarire per coerenza che quando ho presentato l'emendamento all'articolo 14 avevo anche presentato un emendamento integralmente soppressivo dell'articolo 4. Quindi la mia proposta di modifica dell'articolo 14 era in coerenza con la proposta di soppressione dell'articolo 4; soppressione che viceversa oggi pomeriggio l'Assemblea ha respinto.

Riconosco allora che l'impostazione attuale del senatore Bonifacio è esatta; si

creerebbe adesso una contraddizione che non vi era in nessun modo tra i miei emendamenti di soppressione dell'articolo 4 e di modifica dell'articolo 14. Nella situazione attuale penso che rimanga tuttavia un margine di valutazione per l'Assemblea riguardo agli altri riferimenti al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri, contenuti nella legge costituzionale, che vanno eliminati.

Penso perciò che una formula di questo genere si possa agevolmente trovare in sede di coordinamento, senza bisogno di soffermarci adesso ulteriormente sul tema: l'essenziale è che passi il contenuto, cioè l'eliminazione di quei riferimenti. Ritengo che sia meglio — ma mi rimetto completamente all'Assemblea — votare il mio emendamento all'articolo 14 e poi eliminare, in sede di coordinamento, il riferimento, nell'articolo 4, all'articolo 15 della legge costituzionale del 1953, in conformità alla proposta del senatore Bonifacio. In sintesi dunque aderisco pienamente alla proposta del senatore Bonifacio che implica però comunque la votazione del mio emendamento all'articolo 14.

**DE SABBATA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE SABBATA.** Vorrei parlare di un'altra cosa ancora, che non vorrei fosse preclusa trattandosi di un articolo finale. C'è qualcosa su cui debbo richiamare l'attenzione del relatore, una questione di coordinamento che penso debba essere superata; infatti non farebbe onore a questo ramo del Parlamento se le cose stanno come dirò.

Leggo all'emendamento 11.7, presentato dal relatore, le parole « il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 10 ». All'articolo 10 non vi è alcun giudizio promosso in nessun senso. Tale articolo dice cosa si prende in esame a proposito delle conclusioni della Giunta, e quest'ultima trasmette una relazione. Quindi, nel testo del disegno di legge al nostro esame manca il momento in cui si dichiara che si promuove il giudizio.

Si tratta veramente di una grave mancanza di coordinamento; noi approveremmo

tale testo normativo, ma non si vede quando un Presidente del Consiglio o un Ministro verrebbe sottoposto a giudizio.

Bisogna che si affronti insieme questo problema per arrivare ad un coordinamento prima del voto finale, ma anche prima della votazione sull'articolo 14 nel suo complesso.

A mio avviso, bisogna aggiungere all'articolo 10 un comma nel quale si dica che ove non si raggiungono i risultati o le votazioni previste dal secondo e terzo comma dell'articolo stesso, cioè i casi di maggioranza assoluta, si intende che gli atti devono essere ritrasmessi alla sezione istruttoria per la prosecuzione del giudizio — come direbbe il senatore Bonifacio — per quella messa in stato d'accusa che in faticose intese avevamo cercato di eliminare dal testo nel suo complesso e che è rientrata per il colpo infausto che si è verificato questa sera.

MANCINO. Non è vero che si è trattato di un colpo infausto!

DE SABBATA. Non riprendiamo questo discorso. Ora si tratta di giungere a questo coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLI, *relatore*. Il relatore, oltre che sugli emendamenti all'articolo 14, dovrà eventualmente pronunciarsi sul problema del coordinamento che è stato posto dal senatore De Sabbata.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, il rilievo sollevato dal presidente Bonifacio, come del resto è stato riconosciuto nell'intervento del senatore Vassalli, è di per sé insuperabile se non si provvede all'eliminazione dell'alinea dell'articolo 4 in modo da mantenere l'aumento della pena, ma disponendo fuori dall'ambito della norma costituzionale ed in seno al disegno di legge oggi al nostro esame.

Quindi, credo che, sotto il profilo procedurale, dobbiamo prima votare l'emenda-

mento Vassalli, sul quale io esprimo parere favorevole. Se sarà approvato tale emendamento, il relatore richiamerà l'attenzione dell'Aula sulla necessità di procedere al coordinamento, seguendo la strada già indicata.

Per quanto attiene al rilievo avanzato dal senatore De Sabbata, la questione sorge a causa delle affannose trattative che hanno portato alla sostituzione dell'articolo proposto dalla Commissione, perchè il testo iniziale non poneva nessun problema in quanto stabiliva che « l'Assemblea del Senato della Repubblica delibera la messa in stato di accusa o l'archiviazione ». È evidente che con quella norma il processo nasceva in base all'articolo 10 e quindi l'emendamento criticato era perfettamente corrispondente all'impostazione legislativa.

L'articolo 10 però è stato sostituito; non solo si è prevista la deliberazione da parte dell'Assemblea del Senato o della Camera secondo la competenza, ma si è adoperata una dizione notevolmente diversa dalla precedente: « La Camera competente esamina entro 60 giorni la relazione della Giunta ». L'articolo poi continua stabilendo che se la proposta della Giunta non è conforme alla relazione dei giudici deve ottenere una determinata maggioranza, ma non ripete più il richiamo espresso, contenuto nel testo originario dell'articolo 10, alla messa in stato di accusa o all'archiviazione.

È perciò ineluttabile che, anche in rapporto all'articolo 11, si ponga un problema di coordinamento, che, a mio avviso, va risolto aggiungendo, dopo le parole: « La Camera competente esamina entro 60 giorni la relazione della Giunta », le parole: « ai fini della messa in stato di accusa o dell'archiviazione ». Così la questione viene risolta senza modificare irrimediabilmente la parte di articolo già approvata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si procederà alla votazione nel modo seguente: si vota sull'emendamento 14.1, dopo di che — dal momento che il senatore Schietroma ha ritirato l'emendamento 14.2 — si votano le proposte di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Vassalli.

**E approvato.**

Metto ai voti la prima proposta di coordinamento, formulata dal relatore tendente a sopprimere il primo alinea dell'articolo 4 che recita: « Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente ».

**E approvata.**

Passiamo alla seconda proposta di coordinamento, tendente ad aggiungere, all'articolo 10 nel testo risultante a seguito della approvazione dell'emendamento 10.5, dopo le parole: « La Camera competente esamina entro 60 giorni la relazione della Giunta », le parole: « ai fini della messa in stato di accusa o dell'archiviazione del procedimento ».

DE SABBATA. Non è sufficiente.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Anche a mio avviso, signor Presidente, non è sufficiente perchè la messa in stato d'accusa è fatta dall'Assemblea del Senato; ma noi abbiamo un'altra ipotesi in cui può esserci un rinvio a giudizio, cioè l'ipotesi del quinto comma dell'articolo 9, secondo il quale, in caso di mancata archiviazione, gli atti sono rimessi all'autorità giudiziaria, salvo che la maggioranza non chieda che siano rimessi all'Assemblea.

Quando poi all'articolo 11 si dice: « il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 10 », questo non è sufficiente a coprire anche l'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 9. Quindi, forse si dovrebbe dire nell'articolo 11: « in ogni caso di promozione del giudizio, questo spetta in primo grado al tribunale del capoluogo di distretto ».

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Mi sembra che, salvo quanto detto dal collega Covi, la proposta del relatore sia sufficiente quanto alla logica, anche se non so se sia sufficientemente chiara. Infatti, si fanno due ipotesi negative e la cosa è abbastanza strana. La Camera esamina ai fini della messa in stato d'accusa e poi si dice che se la proposta della Giunta è per l'accoglimento delle conclusioni, essa può essere respinta. Risulta implicito che, se non si raggiunge quella maggioranza, essa è accolta. Se la proposta della giunta è difforme, essa può essere accolta, ma non si dice che negli altri casi si considera respinta. È un modo un po' zoppicante di procedere; bisognerebbe anche dare la soluzione. In che modo poi la Camera si pronuncia? Non lo fa certo solo in questi due modi. La pronuncia emerge dalla conseguenza contraria a questi due modi.

Detto questo, se si considera che la proposta di coordinamento può essere logicamente accettata, propongo, per le ragioni che ho più volte espresso, che la locuzione: « ai fini della messa in stato d'accusa » venga sostituita con l'altra: « ai fini della prosecuzione del giudizio » oppure: « ai fini della promozione del giudizio » perchè l'articolo 11 che abbiamo approvato si esprime così: « il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 10 ».

CASTELLI, *relatore*. Mi pare che il termine « prosecuzione » non abbia proprio significato. Il termine « promozione » può essere invece accettabile.

DE SABBATA. Quindi bisogna dire: « in ogni caso di promozione del giudizio ».

CASTELLI, *relatore*. La proposta di coordinamento è quindi la seguente:

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« L'Assemblea della Camera competente esamina entro sessanta giorni la relazione della Giunta di cui all'articolo 5 ai fini della promozione del giudizio o della archiviazione dello stesso.

Se la proposta della Giunta è per l'accoglimento delle conclusioni del Collegio istruttorio, essa può essere respinta con il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Se la proposta della Giunta è difforme dalle conclusioni del Collegio istruttorio, essa è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Non partecipa alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce ».

2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di coordinamento n. 2.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Mi pare che non si possa dire correttamente e seriamente che siamo in sede di coordinamento, come le divergenze tra il relatore e i senatori Covi e De Sabbata dimostrano ampiamente. Evidentemente, la votazione, in quella formulazione, dell'articolo 10 e degli articoli successivi ha espresso la chiara volontà dell'Assemblea di avviarsi verso una direzione che non è quella che si vuole in questo momento. Non è assolutamente un problema di coordinamento. Se ci trovassimo in un momento diverso e se ci fosse serenità in questa Aula, in tutti i settori, signor Presidente, riprenderei una proposta antica, per così dire, del senatore Jannelli e chiederei la restituzione alla Commissione del disegno di legge, perchè evidentemente ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale, nella quale si vuole far passare per coordinamento il momento fondamentale della pronuncia dell'Assemblea sulla messa in stato di accusa.

Ma poichè così, non è, signor Presidente, voterò contro quella che non correttamente viene definita proposta di coordinamento.

CASTELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, prima che si esaurisca l'esame del provvedimento, vorrei aggiungere un rilievo. Non riesco a condividere la valutazione del senatore De Cataldo (*Commenti del senatore De Cataldo*).

Mi richiamo, senatore De Cataldo, all'articolo 103 del Regolamento che recita: « Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonchè sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte ». Mi pare assolutamente insostenibile un'interpretazione che limiti la possibilità di intervento in questa fase al coordinamento concepito come correzione formale. Si può richiamare l'attenzione dell'Assemblea, senatore De Cataldo, anche su disposizioni già approvate che siano in contrasto fra di loro: è esattamente l'ipotesi che si verifica ora.

DE CATALDO. Ma quando è stato approvato?

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2.

**È approvata.**

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Con riferimento alle precedenti considerazioni avanzo la seguente proposta di coordinamento:

*All'articolo 11 sostituire le parole: « Il giudizio promosso ai sensi dell'articolo 10 » con le altre: « in ogni caso il giudizio ».*

3.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 3 formulata dal senatore Covi.

**È approvata.**



Passiamo alla votazione finale.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, per quello che ho ampiamente detto intervenendo sugli articoli singoli e in discussione generale, il mio voto su questo disegno di legge è di astensione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, debbo annunciare l'astensione del Gruppo comunista su questo testo di legge che riteniamo tuttavia di grande importanza. Registriamo positivamente alcuni passi avanti che con fatica si sono acquisiti dopo una discussione durata, vorrei dire, dall'inizio della legislatura ma, debbo precisare, dall'inizio dell'altra legislatura, sulla riforma del sistema dei procedimenti di accusa. Direi che abbiamo dovuto lottare contro le insidie che a ogni piè sospinto si sono manifestate, come ha dimostrato anche questa discussione. Noi vogliamo sostenere che nessuno si può illudere che un problema come questo possa essere in qualche modo eluso. Non è che dobbiamo evitare, nella congiuntura elettorale, di fare di questa questione un argomento polemico; dobbiamo fare in modo che questo sia un tema attraverso il quale poter aggiungere un elemento di credibilità alle istituzioni. Infatti tutti sanno, visto che nessuno ha difeso l'Inquirente, che il procedimento attualmente esistente ha offuscato notevolmente la credibilità delle istituzioni.

Il sistema di garanzie che si è trovato è un compromesso che non ci soddisfa in pieno, ma riconosciamo che va incontro a molte esigenze da noi evidenziate; l'aver ritrovato invece della competenza della Cassazione o della Corte d'appello quella del giudice del tribunale, rappresenta un passo avanti.

Il problema dei *quorum* e delle maggioranze qualificate non è stato risolto nel modo che avevamo indicato, ma certamente si è giunti a un punto interessante e apprezzabile, anche se non pienamente soddisfacente. Il tentativo che è stato fatto a più riprese di affossare, di rinviare e di rendere vano il lavoro della Commissione e poi dell'Aula su questo disegno di legge molto probabilmente si ripresenterà e noi ci rivolgiamo a tutte le forze che hanno a cuore le sorti di questo provvedimento e che credono nella necessità di una riforma del sistema dell'Inquirente (come a parole tutti affermano) e vogliono superare questa specie di schizofrenia su questo tema; tutti criticano l'Inquirente, ma poi nessuno in realtà vuole smantellare questo sistema assurdo. Ed è inutile invocare il fatto che in altri paesi esiste un sistema di cui il Parlamento è parte determinante nella messa in stato d'accusa perchè si ignora che nel nostro paese esiste un regime di democrazia bloccata e che non vi è l'alternanza. Il principale partito di opposizione è fuori dal Governo da quando è sorta questa Repubblica.

Quindi vi è l'esigenza di far tesoro di una esperienza negativa e di superare un sistema che è stato disastroso e che ha prodotto effetti negativi, come tutti riconoscono. Bisogna discutere su come perfezionare una scelta di fondo che è quella di attribuire al giudice ordinario la competenza, ma senza dimenticare che il principale obiettivo è quello di uscire dai rischi di un predominio del potere politico sulle regole dello Stato di diritto.

La mia parte politica ha riconosciuto che occorre una valutazione politica circa la sussistenza di ragioni di interesse superiore che giustificassero l'azione presunta come reato, ma ritiene che, allo stato delle cose, la genericità della dizione relativa al reato ministeriale, il fatto che le cause giustificative non siano in qualche modo tipicizzate o specificate, il fatto che non vi è una maggioranza qualificata e garantita che ponga al riparo non noi ma le ragioni di giustizia da decisioni di maggioranza, non ci consentono di esprimere voto favorevole su questo disegno di legge. Tuttavia debbo sotto-

lineare che ne consideriamo tutta l'importanza e che riteniamo non indifferenti i passi avanti che sono stati compiuti grazie al metodo del confronto positivo che è stato adottato. Quando si adotta questo sistema, si può faticare per arrivare ad una soluzione, ma si arriva ad una conclusione; quando si adotta, come è successo sul tema delle riforme istituzionali — lo schema di maggioranza, si arriva al risultato che tutti abbiamo davanti agli occhi. Tutto questo non lo sottovalutiamo, nè possiamo però dichiararci soddisfatti; per quanto riguarda la prospettiva, nessuno si illuda che aver acquisito oggi questo testo di legge voglia dire averne garantito lo sviluppo ulteriore, l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e tutto l'*iter* previsto dalla Costituzione.

Riteniamo che occorra un impegno delle forze che hanno considerato essenziale questo disegno di legge per fare in modo che tra i Capigruppo della Camera e del Senato si concordi tutto l'*iter* costituzionale per l'approvazione di questo disegno di legge in tempi utili e politicamente accettabili, affinché questo testo — con i miglioramenti che potrà ricevere — divenga legge della Repubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

MARCHIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Il Senato della Repubblica, nella prima lettura di quel complesso procedimento che è la revisione delle leggi costituzionali, si appresta a varare la riforma della Commissione inquirente, sulla spinta del profondo e generalizzato disgusto che l'organo di cosiddetta giustizia politica ha accumulato nei 40 anni di vita e che lo ha trasformato in organo dispensatore di archiviazioni.

Il disegno di legge di riforma non avrà il voto dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale: le modifiche introdotte al vecchio sistema di privilegio e di sostanziale e formale impunità dei Ministri costituiscono soltanto un compromesso tra l'esigenza — da noi sostenuta — di resti-

tuire i membri dell'esecutivo, per reati da essi commessi, alla giustizia ordinaria e la volontà pervicace e perversa delle forze politiche di regime di conservare fino in fondo quello scudo protettivo, di ordine politico, che nei fatti viola e stravolge il principio della inderogabilità dell'azione penale.

Il compromesso, che noi denunciavamo con il voto contrario, consiste nell'aver demandato all'autorità giudiziaria l'istruttoria ed eventualmente il processo, anche se davanti a giudice speciale, ma di aver nel contempo predisposto una serie di sbarramenti o di filtri in sede politica, che nei fatti limiteranno, fino ad annullarla, la sfera di competenza propria del potere giudiziario.

Negli interventi dei colleghi senatori Filletti e Biglia è stata prospettata l'artificiosa elaborazione di un sistema procedurale che pone le istanze parlamentari-politiche (e quindi partitiche) non nella funzione di tutela neutrale dei supremi interessi della Repubblica, ma nella veste impropria di giurisdizione alternativa, occulta nella forma ma determinante nella sostanza decisionale.

Costituisce, a nostro avviso, una precisa ipotesi di giurisdizione alternativa la facoltà riservata al potere politico di bloccare in tre successivi momenti, ed in sedi istituzionali diverse, il processo penale.

Quando la facoltà di archiviazione si estrinseca — dopo un primo preliminare giudizio sulla manifesta infondatezza — anche dopo l'istruttoria formale, attraverso due stadi politici, la Commissione e l'Aula — e questa con decisione a maggioranza semplice — risulta chiaro il predominio della valutazione extraprocessuale e con esso la conferma del regime del privilegio.

Dinanzi ad una siffatta valutazione degli effetti, dei limiti e delle contraddizioni che la legge di riforma pone al nostro esame ed alla nostra coscienza non ci interessa l'obiezione che pure è stata sollevata nei nostri confronti: e cioè che una opposizione decisa a questo disegno di legge equivale alla difesa della continuità del sistema attuale, da tutti condannato.

Rispondiamo che dinnanzi a una questione di principio — ed è principio etico prima che politico e sociale che la legge sia

uguale per tutti — non valgono considerazioni contingenti o di mera opportunità, quali sono quelle che attengono alla teoria dei « piccoli passi ».

Può anche essere vero che la nuova disciplina presenti qualche aspetto, almeno di indirizzo, che migliori l'indecente usbergo di impunità costituito fino ad oggi dalla Commissione inquirente e dai suoi inutili processi parlamentari.

Ma la delicatezza della materia, il disgusto dell'intera società civile per il passato e per il presente nei confronti di istituti protezionistici antiggiuridici ed amorali, la necessità di riportare trasparenza anche nelle stanze più alte e riservate al potere politico, ci inducono a confermare il voto contrario del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Anche questa occasione di dibattito conferma un giudizio di fondo della nostra parte politica, che attiene alla assoluta incapacità del regime di riformare se stesso; anche quando la materia ha avuto nel sociale una maturazione inarrestabile, la classe politica indugia, si contraddice, si autolimita.

E l'*idola theatri*, concetto al quale si è richiamato nel suo intervento il senatore Valitutti, prevarica l'altra categoria concettuale teorizzata proprio da Bacone dell'*idola tribus*.

Ciò che il popolo avrebbe voluto, non è stato fatto.

Un voto contrario, dunque, che rifiuta il teatro, l'apparenza, l'effimero e ritorna, nella simbiosi del concetto di rappresentanza al popolo, in una testimonianza che non ha solo valore e significato politico. (*Applausi dall'estrema destra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi l'architettura sulla base della quale noi avremmo voluto impostare la riforma dell'Inquirente è affatto diversa da quella che risulta da questo disegno di legge. Tuttavia noi dobbiamo constatare che in questo di-

segno di legge vi sono punti di avanzamento estremamente importanti. Quello del deferimento all'autorità giudiziaria sia dell'istruttoria sia del giudizio; la competenza dell'autorità giudiziaria pressochè ordinaria (salvo quei correttivi che sono stati dati per avere una maggiore maturità del giudice) è un punto di estremo rilievo come pure, a nostro avviso, è un punto di grande rilievo quello di aver creato dei possibili sbarramenti perchè le questioni relative alla giustizia politica non siano portate in Assemblea. Era questo il punto che a noi più preoccupava: l'emendamento accolto al quinto comma dell'articolo 9 ci dà la soddisfazione di poter dire che non sempre, in caso di mancata archiviazione, la questione sarà rimessa davanti all'Assemblea. D'altronde ci soddisfa anche come è stato impostato l'articolo 10 circa la maggioranza richiesta dei componenti dell'Assemblea, che rappresenta una sufficiente garanzia.

Detto questo il Gruppo repubblicano, malgrado non abbia raggiunto tutti gli obiettivi che si proponeva, dichiara che voterà a favore del disegno di legge.

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io per la verità non immaginavo che avrei finito col fare una dichiarazione di voto all'una e mezza di notte.

È questo il primo dei quattro percorsi che sono riservati dalla legge costituzionale vigente per le modifiche alla norma fondamentale; tale percorso ha avuto inizio davanti alla Commissione competente il 20 dicembre 1983 e si è concluso il 14 febbraio 1985 dopo un anno e due mesi, dieci mesi dei quali sono stati utilizzati per stabilire se si trattava di una riforma urgente o no. Certo, era necessario procedere con i tempi di maturazione, però di fatto gli ultimi emendamenti sono stati confusamente affrontati oggi e approvati in un'atmosfera che non esito a qualificare convulsa.

Non è questo certamente un buon via-tico; il percorso si prospetta ancora lungo e accidentato, tanto da rendere forse vano l'auspicio che l'approvazione avvenga prima della scadenza naturale della IX legislatura. Nel frattempo il paese aspetta, ha sete e ansia di giustizia. Ad ogni elezione aumentano, signor Presidente e onorevoli colleghi, i disertori delle urne. Certo, stabilire un rapporto tra la disaffezione e le protezioni che sono state offerte dal sistema ai gestori del potere è impossibile; ma il dubbio che qualche relazione ci sia rimane, ed è reso più grave dal persistente disimpegno di una rilevante componente politica dai lavori di quella che ormai nell'accezione comune è stata definita la grande insabbiatrice.

Oggi, all'una e mezza di notte del 19 aprile si vuole arrivare a tutti i costi a conclusioni auspicabilmente ecumeniche, ma di fatto questo non accadrà. Forse sono troppo malizioso, sospettoso e malevolo, fa parte forse della mia storia personale: ho addebitato l'eccesso di accondiscendenza e l'eccesso di disponibilità ad una vocazione laocoontica, che temeva i Danai anche quando portavano doni. Qual è la maliziosità? Forse siamo troppo vicini alla scadenza elettorale e presentarsi agli elettori con il vestito bianco della domenica può essere utile magari con la riserva mentale inconsapevole di uomini d'onore di modificare tutto dopo tale scadenza.

Sono dei timori infondati? Certamente vi sono spie semantiche qua e là. Si ritiene, ad esempio, che sia pericoloso affermare il principio che possa decretarsi un rinvio a giudizio con voto di minoranza. Signor Presidente, si tratta proprio di un voto di minoranza? Io direi che è un voto di maggioranza se si contano i giudici della sezione istruttoria!

Questa spia semantica denota una certa preoccupazione ed anzi una certa diffidenza: preoccupazione di non disporre dei mezzi per bloccare accertamenti che possono diventare scomodi; diffidenza verso chi procede al giudizio, verso chi raccoglie le prove. Non è un caso che proprio oggi, attraverso l'approvazione di un emendamento, si sia di fatto impedito che questo avvenga. Infatti limitando ad otto mesi il tempo delle inda-

gini e bloccando ogni possibilità, perchè subordinata all'approvazione delle Camere competenti, di apprestamento del materiale probatorio, l'attività della sezione istruttoria finirà con l'essere soltanto quella dell'esame dei testimoni. Tutti noi sappiamo di quale infida natura sia la prova testimoniale.

Un collega della maggioranza — uomo d'onore — si è collocato in una posizione più protetta e mi ha detto stamattina che il Governo non potrebbe sopportare di avere nelle proprie file uno o più Ministri inquisiti o sospettati. Di qui, l'esigenza di anticipare al massimo il momento della decisione formalmente liberatoria. Qui si innesta il problema del *quorum*. Dopo i concetti alati siamo scesi a discutere delle frazioni: due terzi, quattro quinti e sette decimi.

Si ha una certa preoccupazione per i sospettati? Più d'uno ha già fatto il callo a questo tipo di sospetti, tanto da rimanere del tutto vaccinato.

Certo, il relatore ha messo le mani avanti: non deve essere eterna questa regolamentazione. Ha parlato di bronzea perennità delle tavole di Hammurabi. Direi che avrebbe fatto meglio a parlare di stele, perchè di una stele in diorite si tratta — lo ricordo a me stesso — rinvenuta a Susa e risalente al 1800 avanti Cristo. Oggi questa stele si trova conservata nel Museo del Louvre; non è di bronzo, è in diorite, è alta due metri e venticinque centimetri, è scritta in accadico, si tratta di una delle cose più belle che io abbia visto. Nella parte più alta viene rappresentato Shamash, dio del sole e della giustizia, che riceve l'omaggio di Hammurabi.

Forse si tratta di un infortunio, perchè il testo che uscirà approvato da quest'Aula è migliore del precedente, ma non è certo definibile un omaggio al dio della giustizia.

Per questi motivi, il Gruppo della Sinistra indipendente si asterrà da questa votazione.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, non avrei mai pensato che sarebbe toccato a me svolgere questa dichiarazione di voto che è dovuta alle circostanze di tempo, che hanno ridotto a così sparuta schiera il nostro Gruppo politico, come altri, e che ci vedono anche in una posizione, come loro hanno sentito, carica di riserve sui contenuti del disegno di legge oggi al nostro esame.

A questo punto debbo dire che va fatta una netta distinzione tra quella che è la svolta di fondo rappresentata dalla devoluzione del giudizio contro i Ministri all'autorità giudiziaria anzichè alla Corte costituzionale, e soprattutto dalla devoluzione dell'istruttoria alla stessa autorità giudiziaria anzichè ad una Commissione inquirente, e quelli che sono invece i modi con i quali si è organizzata la procedura, prevalentemente parlamentare, sulla quale si impernia il nuovo disegno di legge che siamo chiamati a votare nel suo complesso.

Sul primo punto la posizione del Partito socialista è inequivocabile. Non so se tutti noi condividiamo questo giudizio di assoluto « disgusto » nei confronti del funzionamento delle istituzioni che finora ci hanno retto. Ci ricordiamo che esse nascono dalla Costituzione repubblicana e trovano svolgimento e approfondimento in una pur tanto discussa legge di ventitre anni addietro. Sappiamo che questo « disgusto » ripetutamente espresso avrebbe di mira non tanto il sistema costituzionale o il sistema legale, se così ci è dato intendere, per quanto sia molto sommario il giudizio espresso dai rappresentanti di alcuni Gruppi in questo senso, quanto il modo con cui la Commissione inquirente ha funzionato.

Anche se possiamo avere delle riserve su queste condanne senza appello così generalizzate, certamente condividiamo la scelta di fondo rappresentata dalla devoluzione all'autorità giudiziaria della procedura istruttoria e del giudizio anche nei confronti dei ministri. E su questo è attestato il nostro disegno di legge — in cui tanta parte ha avuto il collega senatore Franco Jannelli — a cui tutti abbiamo cercato di collaborare e che è appunto in questa linea.

Circa i modi di organizzazione della procedura non è certo a quest'ora che vorrei

tediare i colleghi senatori. Le riserve che abbiamo espresso nascono appunto da quelli che erano gli assai diversi contenuti del nostro disegno di legge originario e hanno trovato espressione in alcuni degli interventi che hanno potuto essere svolti in queste soffocanti due sedute delle tre — in tutto — che il Senato ha creduto di poter dedicare, sia pure in prima lettura, a un problema così grave e così importante.

Quello che ci sorprende è francamente di esserci sentiti rinfacciare, non so poi bene a chi, ancora questa sera le remore e gli ostacoli che sarebbero stati frapposti all'*iter* di questa legge. Io non ho avuto l'onore di appartenere all'VIII legislatura, quindi non so nulla di quello che può essere accaduto in quella sede e non intendo certo parlarne. Ma aver sentito il collega Maffioletti parlare testè di insidie che si sarebbero determinate in questa stessa seduta è una cosa contro la quale non posso non esprimere la mia sorpresa per non dire la mia indignazione. Infatti in questa seduta e nella precedente è avvenuto esattamente il contrario: si è verificata una accondiscendenza estrema, sempre maggiore, sempre crescente, a tutte le richieste di altri Gruppi e segnatamente del Gruppo del Partito comunista italiano che si è caratterizzato anche in questa occasione come in altre per un ruolo di propulsione e di spinta a leggi del cui contenuto sembra sostenitore nei confronti di altri Gruppi per poi ritirarsi in manifestazioni, se non di dissenso, di astensione. È un metodo ormai abusato e che tuttavia non credevamo di sentire ancora sbandierare questa sera, quando viceversa altri Gruppi avevano dato, almeno in questa occasione, almeno in questa sede di dibattito parlamentare, una prova di comprensione, di capacità di dedizione, di presenza, di sacrificio delle proprie idee. (*Interruzione del senatore Maffioletti*). Ho piacere che uno dei senatori comunisti sia rimasto al termine di questa seduta notturna e sono lieto soprattutto che sia il tanto stimato e amato collega Maffioletti. Però si è parlato di « insidie » occorse in questa stessa seduta.

Ora è veramente assurdo, se ci si riferisce al momento in cui, proprio attraverso l'ac-

coglimento di un emendamento del Gruppo comunista, ci siamo trovati in quella difficile situazione a cui poi abbiamo portato riparo arrivando alle due del mattino del 19 aprile e riuscendo a varare la legge, sentire ancora parlare con insistenza di insidie che si sarebbero tese in questa stessa seduta. Questo lo respingiamo nel modo più fermo e spero che non ci si debba tornare sopra.

Una parola meritano anche le posizioni politiche che, sempre secondo l'intervento del senatore Maffioletti, si congiungerebbero a questa assoluta esigenza di sottrarre i ministri alle Commissioni inquirenti e di mandarli davanti all'autorità giudiziaria. Ho sentito fare riferimento alla permanenza del Partito comunista in una opposizione obbligata e a situazioni di questo genere che dovrebbero appunto portare a colpire più facilmente i ministri. Ebbene, io non so se questo collegamento sia fondato o meno: quello che posso assicurare è che l'intendimento di molti senatori, certamente dei senatori appartenenti al mio Gruppo, è stato quello di garantire nei limiti del possibile le posizioni funzionali dei ministri proprio nei confronti anche di possibili alternanze di Governo. Abbiamo avuto la mente assai più rivolta ai ministri di qualsiasi colore, appartenenza e maggioranza del futuro che non ai ministri dell'attuale maggioranza. Questo è bene che sia dichiarato perchè, soprattutto da parte di chi è abituato ad occuparsi di strumenti di diritto (faccio riferimento ai colleghi De Cataldo e Jannelli e ad altri che potrebbero essere accusati di ipergarantismo), l'abitudine è quella di prescindere completamente dall'appartenenza politica all'una o all'altra maggioranza e di pensare al soggetto nella sua individualità, quale che sia la sua appartenenza politica.

Se abbiamo dato prova di qualche eccesso di garantismo, si sia pure sicuri che questo è stato manifestato con il pensiero rivolto a qualsiasi soggetto, ministro o complice, appartenente a qualsiasi area politica o maggioranza governativa.

Per concludere, ho sentito dire che bisogna riconquistare determinati poteri sottraendoli al Parlamento per ridare credibilità alle istituzioni. Sono affermazioni piuttosto gravi se

fatte da membri del Parlamento, anche se questo avesse funzionato male. Siccome l'istituto si è dimostrato così scarsamente credibile, si ritiene necessario — si dice — sottrargli quei poteri per affidarli ad altri organi, ad altre istituzioni dello Stato. E quello che stiamo facendo; vorremmo però aggiungere l'augurio che le altre istituzioni dello Stato si dimostrino anch'esse degne di quella credibilità che si vuol loro affidare, cosa che non sempre ci è parso si sia verificato di fronte ad accuse assolutamente infondate sollevate da determinati magistrati. Mi riferisco anche a casi in cui queste accuse hanno riguardato ministri: infatti ci sono forse dei ministri che nel passato sono stati ingiustamente salvati dalla Commissione inquirente, ma ci sono anche ministri che sono stati ingiustamente esposti al ludibrio e sacrificati in base ad accuse infondate. Speriamo che questi istituti possano conseguire di fronte al paese la maggiore credibilità che si vuole viceversa negare al Parlamento.

Questo andava detto, a nostro avviso, anche se malamente, come ho potuto fare improvvisando questa dichiarazione. Il nostro voto è dunque favorevole, pur con tutte le riserve che ho indicato, ma senza infingimenti, senatore Pintus, senza speranze che nell'*iter* ci siano altri « inghippi ». Sarebbe ora di finirla di pensare sempre ed esclusivamente in questi termini da parte dell'opposizione. Noi respingiamo questo modo di pensare, questo continuo non credere, questo continuo aspettarsi dei trucchi per salvare dei possibili malfattori. Non è certamente questo il nostro spirito, non è questo lo spirito del Gruppo parlamentare socialista, che ha condiviso la scelta di principio fatta, cercando peraltro di corroborarla con determinate garanzie, che verranno, del resto, meglio vagliate nell'ulteriore *iter* della legge costituzionale. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SCHIETROMA. Le mie saranno solamente due parole, signor Presidente, perchè un discorso che volesse essere ancora esauriente in questa sede su ogni punto ci porterebbe molto in là e, a quest'ora della notte, *quod Deus avertat*, come si dice!

Mi basta quindi sottolineare ancora una volta che nostro compito è soprattutto quello di eliminare urgentemente le distorsioni attualmente lamentate, di dotare contestualmente le procedure di un sufficiente sostegno istruttorio, di mantenere adeguati filtri diretti al solo scopo di evitare effetti negativi sull'azione dell'Esecutivo e di adottare soluzioni basate sulla più ampia convergenza.

È per tali ragioni che noi, come altri del resto, pur ritenendole degne di attenzione, non abbiamo insistito su alcune nostre ipotesi di più adeguata soluzione. Non si può dire dunque che il provvedimento obbedisce alle esigenze da tutti prospettate. Siamo però agli inizi di una procedura di natura costituzionale, urgente ma delicata, sulla quale anche l'altro ramo del Parlamento dovrà, e ben a ragione, esprimere la sua opinione sia nell'articolazione che nell'ulteriore necessario affinamento.

Riteniamo di stare finalmente partendo con il piede giusto e pertanto votiamo a favore del provvedimento (*Applausi dal centro-sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore del disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 96 della Costituzione.

Rileva che, nonostante il fermo convincimento di tutti i Gruppi politici, all'atto della costituzione della Commissione Bozzi, che fossero maturi i tempi per varare la riforma della Commissione inquirente, il lavoro è stato estremamente difficile e ha richiesto una paziente opera di mediazione politica.

Non tutti erano convinti della bontà dell'attuale impianto, che, vorrei ricordare, non si discosta se non nei *quorum* dall'impianto che venne presentato all'attenzione del Senato dal Gruppo della Democrazia cristiana. Vorrei sottolineare in questa sede che il disegno di legge presentato da me e da altri colleghi fu predisposto dopo un confronto serrato con alcuni Gruppi politici e fu frutto di un'opera di attenta riflessione, formalmente sancita in un testo dal compianto senatore Sandulli. Lo abbiamo presentato alla valutazione dei senatori e ne abbiamo discusso in Commissione affari costituzionali.

Vorrei ringraziare in questa sede il Presidente della Commissione, senatore Bonifacio, per il notevole contributo qualitativo e di pazienza che ha fornito durante tutta la fase istruttoria, così come desidero sottolineare la disponibilità alla convergenza su un unico testo da parte del relatore Castelli, che è stato tenace e qualche volta anche puntiglioso nell'evidenziare esigenze di chiarezza, che ogni testo di riforma costituzionale deve necessariamente avere.

È noto che vi fossero posizioni di paratenza diverse, rispettabili. Anche nei confronti che si sono avuti tra i Gruppi parlamentari, alla presenza di autorevoli colleghi anche della Camera dei deputati, qualcuno ha potuto rilevare come ci fosse ancora chi sosteneva l'utilità, dal punto di vista della coerenza costituzionale, della conservazione in testa alla Corte costituzionale di un giudizio unico. Non parlo di valutazioni di scarso conto: voglio soltanto sottolineare come passare da un impianto dei nostri costituenti ad un impianto completamente ribaltato non è impresa facile. Peraltro vi è oggi una differenza notevole, senatore Maffioletti. I costituenti ebbero non soltanto la saggezza ma anche l'incoraggiamento della incertezza di ogni previsione di possibili maggioranze future per essere estremamente equilibrati ed imparziali.

Ciò consente anche di valutare come sia difficile, in una democrazia che ha subito profonde trasformazioni nel tempo, toccare l'impianto complessivo dell'ordinamento co-

stituzionale, che pure da parte della dottrina è stato qua e là ritenuto debole.

In tutta onestà rileviamo che, durante questa esperienza di democrazia bloccata, l'imparzialità che i costituenti intestavano prima alla Commissione inquirente e poi alle Camere riunite è stata spesso volte annullata da valutazioni acritiche e schematiche, non escludo delle maggioranze, ma certamente anche e soprattutto delle opposizioni.

Ho ascoltato con soddisfazione un intervento molto deciso del senatore Vassalli. Anche noi siamo convinti che abbiamo liberalizzato il procedimento d'accusa nei confronti dei ministri e, per come è stato disciplinato l'intero impianto, la devoluzione all'autorità giudiziaria finisce con l'essere una via difficilmente evitabile per avere convenienza di parte. Sono difficili le maggioranze dei sette decimi: è quasi assurdo pensare che possano costituirsi; e la devoluzione all'autorità giudiziaria è stata attenuata solo dalla previsione di tener conto, comunque, dell'interesse superiore, possibile solamente con un *quorum* di difficile realizzazione.

È questo un passaggio che non abbiamo accettato disinvoltamente, ma abbiamo valutato come possibile e positivo in considerazione della impossibilità che la nostra democrazia realizzi le regole proprie della democrazia occidentale: quelle dell'alternanza e, perciò, della conflittualità. Se la democrazia è bloccata, non è perchè esiste ancora una aprioristica pregiudiziale nei confronti del Partito comunista italiano, ma perchè c'è la incapacità del maggior partito di opposizione, allo stato, di creare maggioranze alternative, cioè di creare le aggregazioni necessarie.

Il ricorso alla pratica consociazionistica è divenuta regola di coinvolgimento dell'opposizione non solo nei procedimenti di formazione delle leggi ma anche, e soprattutto, delle riforme costituzionali. Questo necessario e non facilmente evitabile condizionamento evidentemente è un punto debole della nostra democrazia; anche l'imparzialità, che è postulata come possibile in una Aula parlamentare, finisce col soggiacere

alle regole di parte rispetto alle quali talvolta, e purtroppo, quelli che governano nell'interesse generale sono sottoposti al linciaggio morale di una accusa indiscriminata di colpevolezza senza prove.

L'osservazione non vuole avere valore di esimente per i politici: chi consuma un reato, deve risponderne avanti all'autorità giudiziaria; però, nel caso di chi ha lavorato nell'interesse superiore ed eventualmente avesse consumato un reato nell'interesse superiore (l'esempio scolastico resta quello del passaporto falso), non possiamo esagerare: chi ha una funzione di Stato, non può essere disinvoltamente affidato — non al giudizio dell'autorità giudiziaria — ma a un giudizio sommario di condanna da parte di una pubblica opinione mediante regole di un gioco parlamentare molte volte perverso.

Non andiamo con grandissimo entusiasmo all'approvazione di questo provvedimento. Sappiano che ci sono delle regole nella vita parlamentare che postulano necessarie convergenze. Ci siamo però arrivati convinti che la riforma andasse fatta, che andava superata questa fase dei procedimenti di accusa intestati all'Inquirente, alle Camere riunite e poi passati con un giudizio unico alla Corte costituzionale. Questo passaggio c'è stato, grazie al senso di responsabilità del Gruppo della Democrazia cristiana. Se allora, concludendo con parole meno ricche e robuste di considerazioni rispetto a quelle del collega Vassalli, questa legge passa, consentitemi di dichiarare che, dopo aver lavorato insieme, dopo aver trovato tante convergenze, dopo che l'impianto complessivamente può essere considerato soddisfacente, mi sarei aspettato il voto favorevole da parte di tutti i Gruppi che hanno contribuito all'elaborazione del testo del disegno di legge. Non capiterà di leggere che l'Inquirente è stata voluta da altri? Osservo: gli altri che l'hanno voluta non l'hanno approvata e coloro i quali non l'avrebbero voluta l'hanno approvata; e questo è il gioco delle tre tavolette che non mi soddisfa, proprio perchè il Gruppo della Democrazia cristiana ha dato un notevole contributo alla stesura e all'approvazione definitiva del testo. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).



**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo unificato proposto dalla Commissione, è il seguente: « Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ».

**È approvato.**

Onorevoli senatori, mi permetto di rallegrarmi per aver resistito così valorosamente e ringrazio anche i funzionari che ci hanno aiutato.

Desidero inoltre informarvi che parlando con il presidente Cossiga, prima della sua partenza, si era previsto che si sarebbe potuto protrarre l'esame di questo disegno di legge fino alle ore 24 di sabato. Mi sembra che il Senato abbia lavorato con efficacia.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2606. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi » (1311) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2610. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale » (1312) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2611. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti » (1313) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

D'ONOFRIO, JANNELLI, SCHIETROMA, GARIBALDI, MURMURA, MASCARO, SAPORITO, BASTIANINI e COVI. — « Disposizioni relative agli appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 » (1314);

FOSCHI e MELANDRI. — « Conferimento al Comune di Verghereto della Medaglia d'oro al valore civile » (1315).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti » (1313) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi » (1311) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 44, recan-

te proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale » (1312) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Sui predetti disegni di legge, la 1ª Commissione permanente, udito il parere rispettivamente della 1ª, della 6ª e della 11ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta antimeridiana del 23 aprile 1985, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

PRESIDENTE. Il disegno di legge: *Deputati SANGALLI ed altri. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti »* (1061) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), già assegnato in sede deliberante alla 1ª Commissione permanente, è stato deferito in sede referente alla Commissione stessa, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1313.

Su richiesta della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

MALAGODI ed altri. — « Norme sull'individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali » (94);

GUALTIERI ed altri. — « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e disposizioni sui quadri » (562);

« Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi » (1254) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo,*

*di un disegno di legge d'iniziativa popolare, e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Martinat ed altri; Bozzi ed altri; Bubbico ed altri; Ianniello; Arisio ed altri; Mazzotta ed altri; Formica ed altri; Belluscio ed altri; Montessoro ed altri; Ferrari Marte; Trantino ed altri*) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Ordine del giorno**

##### **per le sedute di martedì 23 aprile 1985**

PRESIDENTE. Per effetto delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al nuovo calendario dei lavori, le sedute previste per domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 23 aprile, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 17 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

#### **I. Discussione del disegno di legge:**

Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1000).

#### **II. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine a disegni di legge:**

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1311) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale (1312) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti (1313) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 17 E 21

I. Interpellanze ed interrogazioni in materia di politica internazionale.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1311) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contribu-

tivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale (1312) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti (1313) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1000).

La seduta è tolta (ore 2 di venerdì 19 aprile).

---

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari